SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 134° — Numero 195**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 20 agosto 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 77

93A4566-93A4567

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 23:

Banco di Sicilia, società per azioni, in Palermo:

Credito agrario

Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1993.

Credito industriale

Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1993.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 12 agosto 1993, n. **310.**

Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle società di capitali, nonché nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprietà dei suoli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 2479 del codice civile è sostituito dal seguente:

«L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo nei trenta giorni dal deposito di cui al quarto comma, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito».

2. All'articolo 2479 del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'atto di trasferimento delle quote, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 2479 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2479-*bis* (*Pubblicità dei trasferimenti a causa di morte*). — Il deposito dei trasferimenti a causa di morte per l'iscrizione nel registro delle imprese e la conseguente iscrizione nel libro dei soci avvengono verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni. Il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario».

Art. 3.

1. Gli amministratori di società a responsabilità limitata devono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare il libro dei soci alla cancelleria del tribunale competente o ad un notaio per la vidimazione.

Art. 4.

1. La rubrica dell'articolo 2435 del codice civile è sostituita dalla seguente: «Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni».

2. All'articolo 2435 del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le società non quotate in mercato regolamentato sono tenute altresì a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente».

Art. 5.

1. L'articolo 2493 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2493 (*Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su quote sociali*). — Il bilancio approvato dall'assemblea e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su quote sociali devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese a norma dell'articolo 2435»

Art. 6.

1. Il secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile è sostituito dal seguente:

«I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante».

Art. 7.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i notai che ricevano atti o autentichino scritture private aventi ad oggetto trasferimenti di terreni ovvero di esercizi commerciali devono comunicare, entro il mese successivo a quello della stipula, al questore del luogo ove è ubicato l'immobile i dati relativi alle parti contraenti, o loro rappresentanti, al bene compravenduto e al prezzo indicato. Qualora sulla base di elementi comunque acquisiti vi sia la necessità di verificare se l'atto negoziale sia stato posto in essere per le finalità indicate nell'articolo 12-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, il questore può richiedere al notaio rogante o autenticante copia dell'atto e al notaio competente copia di ogni altro atto o contratto che sia connesso o comunque collegato con l'atto negoziale per il quale è stata fatta inizialmente la richiesta.

2. Al notaio che nel termine indicato nel comma 1 omette ripetutamente di effettuare le comunicazioni, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Art. 8.

1. Il rilascio della autorizzazione all'esercizio di un attività commerciale, nonché il trasferimento della gestione o della titolarità di un'impresa commerciale devono essere comunicati, a cura del segretario comunale, entro venti giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione o di subingresso, al questore territorialmente competente, con indicazione dei dati relativi ai soggetti, o loro rappresentanti, al tipo di attività commerciale svolta e all'ubicazione dell'esercizio.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

1. Fino all'attuazione del registro delle imprese, in deroga al terzo comma dell'articolo 100 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, il deposito di cui al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, deve essere effettuato a cura del notaio che ha rogato o autenticato l'atto, nel termine ivi previsto, presso la cancelleria del tribunale competente e iscritto nei successivi trenta giorni nel registro delle ditte della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Pian di Cansiglio, addì 12 agosto 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

NOTE

AVVERTENZA.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 2479 del codice civile, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 2479 (*Trasferimento della quota*). — Le quote sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.

Il trasferimento delle quote non ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.

L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo nei trenta giorni dal deposito di cui al quarto comma, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito.

L'atto di trasferimento delle quote, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale».

Nota all'art. 4:

— Il testo vigente dell'art. 2435 del codice civile, già sostituito dall'art. 17 del D.Lgs. n. 127/1991 (Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69), come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 2435 (*Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni*). — Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

Dell'avvenuto deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino delle società per azioni e a responsabilità limitata.

Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le società non quotate in mercato regolamentato sono tenute altresì a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente».

Nota all'art. 6:

— Il testo vigente dell'art. 2556 del codice civile, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 2556 (*Imprese soggette a registrazione*). — Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto.

I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante».

Note all'art. 7:

— Si trascrive il testo dell'art. 12-*quinquies*, comma 1, del D.L. n. 306/1992 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa).

«Art. 12-*quinquies* (*Trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori*). — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, è punito con la reclusione da due a sei anni.

(*Omissis*)».

— Si trascrive il testo dell'art 147 della legge n. 89/1913, (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili):

«Art. 147. - - Il notaro che in qualunque modo comprometta con la sua condotta nella vita pubblica o privata la sua dignità e reputazione e il decoro e prestigio della classe notarile, o con riduzioni degli onorari e diritti accessori faccia ai colleghi illecita concorrenza, è punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno, e nei casi più gravi con la destituzione. La destituzione sarà sempre applicata qualora il notaro, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per contravvenzione alla disposizione del presente articolo, vi contravvenga nuovamente»

Nota all'art. 9

— Si trascrive il testo dell'art. 100, comma 3, del R.D. n. 318/1942 (Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie), sostituito dall'art. 8 della legge n. 256/1973 (Bollettino ufficiale delle Società per azioni e a reponsabilità limitata):

«Fino all'attuazione del registro delle imprese non sono soggetti a registrazione gli imprenditori individuali e gli enti pubblici che esercitano un'attività commerciale, salvo quanto disposto dal primo comma del presente articolo».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2193):

Presentato dai Ministri dell'interno (MANCINO) e di grazia e giustizia (MARTELLI) il 2 febbraio 1993.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 2 marzo 1993, con pareri delle commissioni I, V, VI e X.

Esaminato dalla II commissione il 10, 17, 25, 31 marzo 1993 e approvato il 25 maggio 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1278).

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 15 giugno 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 10ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 20 luglio 1993 e approvato il 28 luglio 1993.

93G0387

LEGGE 12 agosto 1993, n. 311.

Integrazione della legge 17 ottobre 1991, n. 335, che istituisce in Bolzano la sezione distaccata della corte d'appello di Trento e regolazione degli effetti giuridici dell'articolo 17 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nell'articolo 3, comma 1, della legge 17 ottobre 1991, n. 335, dopo le parole: «dal tribunale di Bolzano» sono inserite le seguenti: « , nonché dalla pretura circondariale di Bolzano,».

Art. 2.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 17 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Pian di Cansiglio, addì 12 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 17 ottobre n. 335/1991 (Istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte di appello di Trento), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3. — 1. Dalla data di inizio del suo funzionamento, i procedimenti penali e civili pendenti innanzi la corte d'appello di Trento e provenienti dal tribunale di Bolzano, *nonché dalla pretura circondariale di Bolzano*, sono devoluti alla competenza della sezione distaccata di corte d'appello con sede in Bolzano.

(Omissis)».

Nota all'art. 2.

— Il testo dell'art. 17 del D.L. n. 3/1993 (Disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attuazione di nuovi uffici giudiziari) è il seguente:

«Art 17. — 1. Nell'art. 1 della legge 10 febbraio 1992, n. 94, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro il 31 dicembre 1992, la data di inizio del funzionamento delle corti di assise di cui al comma 1".

2. I termini indicati negli articoli 11, comma 2, e 12, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, sono fissati al 31 gennaio 1993».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1010):

Presentato dal sen. RIZ ed altri il 25 febbraio 1993.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 12 marzo 1993, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente il 17, 31 marzo 1993.

Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sede deliberante, il 6 aprile 1993.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 22 aprile 1993

Camera dei deputati (atto n. 2568):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 19 maggio 1993, con parere della commissione I

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 9 giugno 1993

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 30 luglio 1993

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, e approvato il 3 agosto 1993

93G0386

LEGGE 12 agosto 1993, n. **312.**

Abolizione del *fixing* delle valute e definizione di un cambio alternativo di riferimento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È abolita, presso le borse valori italiane, l'ammissione alla quotazione e la conseguente negoziazione e rilevazione al listino delle valute estere di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

Art. 2.

1. La Banca d'Italia rileva a titolo indicativo, per ciascuna giornata lavorativa, le quotazioni di riferimento contro lire delle seguenti valute estere:

a) dollaro USA;

b) ECU e valute comunitarie;

c) dollaro canadese, yen giapponese, franco svizzero, scellino austriaco, corona norvegese, corona svedese, marco finlandese e dollaro australiano.

2. La Banca d'Italia ha facoltà di modificare l'elenco delle valute estere di cui al comma 1 qualora esigenze di mercato lo rendano necessario.

3. La rilevazione di cui al comma 1 avviene sulla base dei cambi comunicati in sede di concertazione fra banche centrali alle ore 14,15 di ciascuna giornata lavorativa.

4. Nelle giornate del 14 agosto, 24 e 31 dicembre, nonché in tutti gli altri casi nei quali la concertazione di cui al comma 3 non possa avere luogo, per le valute interessate valgono le quotazioni rilevate il giorno lavorativo precedente.

5. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, la concertazione di cui al comma 3 venga soppressa o significativamente modificata, la Banca d'Italia rileva la quotazione delle valute di cui al comma 1 secondo le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia.

6. Le quotazioni rilevate ai sensi del presente articolo sono diffuse al mercato dalla Banca d'Italia tramite circuito informativo telematico e rese note al pubblico con comunicato del Ministero del tesoro.

Art. 3.

1. Le quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'articolo 2 tengono luogo di quelle precedentemente rilevate in borsa, cui le disposizioni vigenti fanno riferimento, a qualsiasi titolo.

Art. 4.

1. Fermi restando i poteri del Ministro del tesoro di cui all'articolo 21 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, sono abrogate le disposizioni di legge e di regolamento incompatibili con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Pian di Cansiglio, addì 12 agosto 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D P R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Nota all'art. 1

— Il testo dell'art 2, commi 1 e 2, del «Testo unico delle norme di legge in materia valutaria» approvato con D.P R. n. 148/1988, è il seguente:

«Art. 2 (*Valute estere e lire di conto estero*) — 1 Valute estere sono:

a) i biglietti di banca e di Stato esteri aventi corso legale;

b) i titoli di credito, che servono per effettuare pagamenti, estinguibili in monete aventi corso legale all'estero o in ECU;

c) i titoli di credito di natura obbligazionaria in scadenza entro un termine non superiore a sei mesi, estinguibili all'estero e denominati in monete aventi corso legale all'estero o in ECU;

d) i crediti liquidi ed esigibili derivanti da conti aperti presso le banche od altri intermediari finanziari estinguibili in monete aventi corso legale all'estero o in ECU.

2. Le valute estere di conto valutario ed il termine di cui al comma 1, lettera *c)*, sono determinati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro Ciascuna valuta estera di conto valutario ha un unico mercato indipendente dal tipo di transazione ed è quotata di diritto presso tutte le borse valori italiane»

Nota all'art 4.

— Il testo dell'art. 21 della legge n 1/1991 (Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari) è il seguente:

«Art. 21 (*Mercato delle valute*). — 1. Fermo quanto previsto dal testo unico delle norme di legge in materia valutaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n 148, il Ministro del tesoro, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400, disciplina il mercato dei cambi e le relative operazioni che vi si svolgono, nonché le forme di vigilanza su detto mercato e le attribuzioni della Banca d'Italia. A tal fine possono essere richiesti dati e notizie agli intermediari professionali autorizzati e agli altri operatori»

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n 1123)

Presentato dal Ministro del tesoro (BARUCCI) il 31 marzo 1993.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede deliberante, il 20 aprile 1993, con parere della commissione 5ª

Esaminato dalla 6ª commissione e approvato il 12 maggio 1993

Camera dei deputati (atto n 2664)

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede legislativa, il 20 maggio 1993, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VI commissione il 7, 20, 27 luglio 1993 e approvato il 3 agosto 1993.

93G0385

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 31 luglio 1993.

Modificazioni alla composizione dei vaccini antinfluenzali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, con particolare riferimento agli articoli 2, 8 e 9;

Visti i decreti con i quali sono state autorizzate la produzione e l'immissione in commercio di vaccini antinfluenzali, con composizione adeguata a quella indicata dal Consiglio superiore di sanità per la campagna vaccinale 1992-1993;

Viste le indicazioni diramate dall'Organizzazione mondiale della sanità;

Viste le deliberazioni della commissione consultiva unica del farmaco nella seduta del 23 luglio 1991;

Considerato che, conformemente alle indicazioni della Commissione delle Comunità europee, le società interessate devono presentare, entro il 31 gennaio 1994, il rapporto finale di studi clinici eseguiti secondo quanto riportato da «Ad hoc working party on biotechnology/Pharmacy» (Harmonization of requirements for influenza vaccines);

Decreta:

Art. 1.

1. Le aziende titolari delle registrazioni di vaccini antinfluenzali (trivalenti) devono adeguare la composizione dei prodotti, per la campagna vaccinale 1993-1994, ai seguenti criteri:

a) ogni vaccino deve essere costituito da un antigene analogo al ceppo A/Beijing 32/92 (H3H2), un antigene analogo al ceppo A/Singapore 6/86 (H1N1) e un antigene analogo al ceppo B/Panama 45/90;

b) le quantità antigeniche standardizzate per ciascun ceppo virale devono essere 15 microgrammi; tali dosaggi devono essere riportati in etichetta.

2. Sono autorizzate la produzione e, a partire dal 1° settembre 1993, l'immissione in commercio dei vaccini di cui al comma 1, in composizione conforme ai criteri indicati nello stesso comma.

Art. 2.

1. Ai vaccini antinfluenzali, con la composizione prevista dall'art. 1, sono attribuiti i seguenti numeri di A.I.C.:

Vaccini antinfluenzali	Società	Confezione	N. AIC
Vaxigrip	Pasteur Merieux Serum e Vaccins-Francia rapp da Ist. Merieux Italia S.p.a.	1 fiala sir. ml 0,5	026032096 0SUFZ0
		20 f. cart. ml 0,5	026032108 0SUFZD
Vaccino Mutagrip Pasteur . .	Pasteur Merieux Serum e Vaccins-Francia rapp. da Ist. Merieux Italia S.p.a.	1 fiala sir. ml 0,5	027278062 0U0GRG
Isifluzonale SU	I.S.I. S p.a.	1 fiala ml 0,5	026897114 0TNUQU
		1 fiala sir. ml 0,5	026897126 0TNUR6
Isifluzonale	I.S.I. S.p.a.	1 fiala ml 0,5	001181092 0141F4
Isifluzonale Split	I S.I S p.a	1 fiala ml 0,5	028722039 0VDJVR
		1 fiala sir. ml 0,5	028722041 04DJVT
Biafluzonale S.U.	Farma Biagini S.p.a.	1 fiala ml 0,5	026896112 0TNTRJ
		1 fiala sir. ml 0,5	026896124 0TNTRW
Biaflu	Farma Biagini S p.a.	1 fiala ml 0,5	026245074 0T0XYL
Agrippal	Biocine Sclavo S.p.a.	1 fiala ml 0,5	012875175 0D8XF7
		1 sir. p u. ml 0,5	012875187 0D8XFM
Agrippal S1	Biocine Sclavo S.p.a.	1 fiala ml 0,5	026405151 0T5U8Z
		1 sir. p.u. ml 0,5	026405163 0T5U9C
Influmix	Alfa Biotech S.p.a.	1 fiala ml 0,5	023414156 0QBKDD
Miniflu	Alfa Biotech S.p.a.	1 fiala sir. ml 0,5	026491112 0T8G78
Influvirus	Nuovo Ist. Sier. Milanese S.r.l.	1 fiala sir. ml 0,5	012934182 0DBR16
		1 fiala 0,5 ml	012934194 0DBR1L
Influvirus SB	Nuovo Ist. Sier. Milanese S.r.l.	1 fiala ml 0,5	026968115 0TR0IM
		1 fiala sir. ml 0,5	026968127 0TR01Z
Influpozzi zonale	Ist. Vacc Pozzi S.p.a.	1 fiala ml 1	008646097 087VGK
Influpozzi subunità	Ist. Vacc. Pozzi S.p.a.	1 fiala ml 0,5	025984156 0SSZ4W
		1 fiala sir. ml 0,5	025984168 0SSZ58
Inflexal Berna	Ist. Sier. Vacc. Berna - Svizzera, rapp. da Ist. Sieroter. Berna S.r.l.	1 fiala ml 0,5	012836161 0D7RB1
		1 fiala sir. ml 0,5	012836173 0D7RBF
Begrivac	Ist. Behring S.p.a.	1 f. ml 0,5 (1 dose)	022143174 0P3S66
		1 fl. ml 10 (20 dosi)	022143186 0P3S6L
Fluvirin	Evans Medical Ltd-Gran Bretagna, rapp. da Aima Derivati S.p.a.	1 siringa ml 0,5	028372050 0V1V2L
		10 siringhe ml 0,5	028372062 0V1V2Y
Influvac S	Solvay Duphar B.V. Paesi Bassi, rapp. da V.C.M. Unione Chimica Medicamenti S.p.a.	1 siringa ml 0,5	028851032 0VJGUS
		10 siringhe ml 0,5	028851044 0VJGV4

Art. 3.

1. I lotti dei vaccini antinfluenzali, prodotti anteriormente alla data del presente decreto, recanti la composizione precedentemente autorizzata, devono essere ritirati dal commercio e, comunque, non possono più essere venduti al pubblico a partire dal 1° settembre 1993

Art. 4.

1. Gli stampati dei vaccini in questione devono essere modificati conformemente a quanto previsto dagli articoli 1 e 2.

2. I prezzi di vendita al pubblico dei succitati vaccini sono indicati dalle aziende farmaceutiche interessate, secondo quanto previsto dal provvedimento CIP n. 29/90 del 2 ottobre 1990.

3. Conformemente alle indicazioni della Commissione delle Comunità europee, le società interessate devono presentare, entro il 31 gennaio 1994, il rapporto finale di studi clinici eseguiti secondo quanto riportato da «Ad hoc working party on biotechnology Pharmacy» (Harmonization of requirements for influenza vaccines).

4. Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alle società titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio o alle loro rappresentanti in Italia.

Roma, 31 luglio 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

93A4657

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina della commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici

Con decreto ministeriale n. 125597 del 22 giugno 1993, registrato il 9 luglio 1993 al n. 3854 dei «visti semplici» della Ragioneria centrale - Divisione III, sezione *B* - è stata nominata, ai sensi dell'art. 6 della legge 11 febbraio 1971, n 11, la commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici per il quadriennio 1993-1997.

93A4644

MINISTERO DELLA SANITÀ

Adempimenti connessi al rinnovo delle autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali in scadenza al 31 maggio 1995.

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 1993 è stato pubblicato un comunicato del Ministero della sanità sui requisiti documentali da soddisfare per il rinnovo delle autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali in scadenza al 31 maggio 1995, ai sensi del decreto legislativo n. 178 del 1991.

La procedura ivi indicata prevede che - limitatamente ai farmaci compresi nelle categorie citate in detto documento - gli esperti clinici designati dalle aziende farmaceutiche propongano al Ministero della sanità entro il 15 settembre 1993 le indicazioni prescelte ed i relativi end points documentabili.

Per esigenze organizzative connesse all'insediamento presso il Ministero della sanità della nuova commissione consultiva unica del farmaco, il Ministero della sanità ha programmato l'esame delle proposte provenienti dalle aziende farmaceutiche a partire dal mese di novembre 1993.

Saranno, pertanto, prese in considerazione anche le documentazioni che perverranno alla Direzione generale del servizio farmaceutico dopo il 15 settembre ma non oltre il 31 ottobre 1993.

93A4643

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali, modificazioni di autorizzazioni già concesse, rettifiche di autorizzazioni già concesse).

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa, alle condizioni appresso specificate, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali

Decreto n. 539/1993 del 7 luglio 1993

Specialità medicinale «RESET» (aniracetam), nelle forme compresse × mg 750, bustine di granulato × mg 750 e × mg 1500

Titolare A I.C.: Biomedica Foscama-Industria chimico farmaceutica S.p a , con sede e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, km 14.500 - codice fiscale 00408870582

Produttore la specialità medicinale, in tutte le forme succitate, è prodotta e controllata dalla società titolare dell'A I C sita nello stabilimento consortile sito in Roma, via Tiburtina, km 14.500, sia nello stabilimento consortile sito in Ferentino (Frosinone).

Per le forme bustine da mg 750 e da mg 1500, le operazioni terminali di confezionamento (imbustinamento ed inscatolamento) sono effettuate anche dalla società S.I.G.M.A.R, Italia S.p a. nello stabilimento sito in Almè (Bergamo)

Per le medesime forme bustine da mg 750 e da mg 1500 la produzione e controllo del granulato è effettuata anche dalla società Roche S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Milano, piazza Durante, 11 sempre con effettuazione delle operazioni terminali di imbustamento ed inscatolamento sia negli stabilimenti consortili della società titolare dell'A.I.C. siti l'uno in Roma, via Tiburtina, km 14,500 e l'altro in Ferentino (Frosinone) sia nello stabilimento della società S.I.G.M.A.R. Italia S.p.a. sito in Almè (Bergamo).

Confezioni autorizzate, numeri A.I C. prezzi classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art 12, comma 1 del decreto legislativo n. 539/1992:

20 compresse × mg 750:
n. A.I C.: 027829011 (in base 10) 0UK8SM (in base 32);
prezzo: L. 38.400;
classificazione: medicinale prescrivibile dal S S.N con decorrenza dal 1° ottobre 1993;

20 bustine × mg 750:
n. A.I.C.: 027829023 (in base 10) 0UK8SZ (in base 32),
prezzo L 38 400;

classificazione: medicinale prescrivibile dal S S N con decorrenza dal 1° ottobre 1993;

10 bustine × mg 1500:
n. A.I.C.: 027829035 (in base 10) 0UK8TC (in base 32),
prezzo: L. 38.250;
classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S N con decorrenza dal 1° ottobre 1993.

I prezzi su indicati sono pubblicati nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 1° marzo 1993. Sugli stessi si applica la riduzione prevista dal D.L. n. 278/1993.

La quota di partecipazione alla spesa delle succitate confezioni è fissata nella misura del 50% e con applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (S.S. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del S.S.N. il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i medicinali non prescrivibili dal S.S.N

Composizione:
una compressa × mg 750 contiene: principio attivo: aniracetam 750 mg; eccipienti: sodio amido glicolato 73,8 mg, metilidrossipropilcellulosa 51 mg, sodio diottilsolfosuccinato 1,2 mg, magnesio stearato 3 mg, talco 4,5 mg, titanio biossido 4,35 mg, E 172 0,15 mg;

una bustina mg 750 contiene: principio attivo: aniracetam 750 mg; eccipienti: sodio amido glicolato 73,8 mg, metilidrossipropilcellulosa 42 mg, sodio diottilsolfosuccinato 1,2 mg, sodio ciclamato 30 mg, saccarina sodica 15 mg, sorbitolo 1050 mg, aroma balsamico 100 mg, saccarosio 7,938 g;

una bustina × mg 1500 contiene: principio attivo: aniracetam 1500 mg; eccipienti: sodio amido glicolato 147,6 mg, metilidrossipropilcellulosa 84 mg, sodio diottilsolfosuccinato 2,4 mg, aspartame 70 mg, saccarina sodica 40 mg, fruttosio 458 mg, aroma banana 10 mg, aroma menta 10 mg, aroma pompelmo 2 mg, xilitolo 2,676 g.

Indicazioni terapeutiche: disturbi dell'attenzione e della memoria dell'anziano di origine degenerativa o vascolare;
classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 20 agosto 1993.

Decreto n. 540/1993 del 7 luglio 1993

Specialità medicinale: «AMPAMET» (aniracetam), nelle forme: bustine di granulato × mg 750, compresse × mg 750 e bustine di granulato × mg 1500.

Titolare A.I.C.: A. Menarini - Industrie farmaceutiche riunite S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi, 3 - codice fiscale 00395270481.

Produttore: la specialità medicinale, in tutte le forme succitate, è prodotta e controllata dalla società titolare dell'A.I.C nello stabilimento sito in Firenze, via Sette Santi, 3.

Per le forme bustine da mg 750 e da mg 1500, le operazioni terminali di confezionamento (imbustinamento ed inscatolamento) sono effettuate anche dalla società S.I.G.M.A R. Italia S p.a. nello stabilimento sito in Almè (Bergamo).

Per le medesime forme bustine da mg 750 e da mg 1500 la produzione e controllo del granulato è effettuata anche dalla società Roche S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Milano, piazza Durante, 11 sempre con effettuazione delle operazioni terminali di imbustamento ed inscatolamento sia nello stabilimento della società titolare dell'A.I.C. sito in Firenze, via Sette Santi, 3, sia nello stabilimento della società S I.G M.A.R. Italia S.p.a. sito in Almè (Bergamo).

Confezioni autorizzate, numeri A I.C. prezzi classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n 67/1988, modificato dall'art 12, comma 1 del decreto legislativo n. 539/1992:

20 bustine × mg 750:
n. A.I.C.: 027780016 (in base 10) 0UHSXJ (in base 32),
prezzo: L. 38.400;
classificazione: medicinale prescrivibile dal S S N con decorrenza dal 1° ottobre 1993;

20 compresse × mg 750.
n. A.I.C.: 027780028 (in base 10) 0UHSXW (in base 32);
prezzo: L. 38.400;
classificazione: medicinale prescrivibile dal S S.N con decorrenza dal 1° ottobre 1993;

10 bustine × mg 1500:
n. A.I.C.: 027780030 (in base 10) 0UHSXY (in base 32),
prezzo: L. 38 250;
classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N con decorrenza dal 1° ottobre 1993.

I prezzi su indicati sono pubblicati nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n 49 del 1° marzo 1993. Sugli stessi si applica la riduzione prevista dal D.L. n. 278/1993.

La quota di partecipazione alla spesa delle succitate confezioni è fissata nella misura del 50% e con applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (S.S alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del S.S.N. il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i medicinali non prescrivibili dal S.S.N ;

composizione:
una bustina × mg 750 contiene: principio attivo: aniracetam 750 mg; eccipienti: sodio amido glicolato, metilidrossipropilcellulosa, sodio diottilsolfosuccinato, sodio ciclamato, saccarina sodica, sorbitolo, aroma balsamico, saccarosio, nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;
una compressa × mg 750 contiene: principio attivo: aniracetam 750 mg; eccipienti: sodio amido glicolato, metilidrossipropilcellulosa, sodio diottilsolfosuccinato, magnesio stearato, talco, titanio biossido, E 172 nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;
una bustina × mg 1500 contiene: principio attivo: aniracetam 1500 mg; eccipienti: sodio amido glicolato, metilidrossipropilcellulosa, sodio diottilsolfosuccinato, aspartame, saccarina sodica, fruttosio, aroma banana, aroma menta, aroma pompelmo, xilitolo nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

indicazioni terapeutiche: disturbi dell'attenzione e della memoria dell'anziano di origine degenerativa o vascolare;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 20 agosto 1993.

Decreto n. 541/1993 del 7 luglio 1993

Specialità medicinale: «FARSIL» (estratto di cardo mariano) nella forma compresse ricoperte x mg 200,

Titolare A.I.C.: Farge S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Genova, via Tortona, 12 - cod. fisc. 00262950108;

Produttore: la specialità titolare dell'AIC nello stabilimento sito in Genova, via Tortona, 12;

Confezioni autorizzate, n.ri A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:
30 compresse x mg 200 n. A.I.C.: 026832016 (in base 10) 0TLV4J (in base 32) classificazione: medicinale non prescrivibile dal S.S N.

Composizione:
una compressa ricoperta contiene: principio attivo: estratto di Cardo Mariano (contenente non meno di 200 mg di flavonoidi espressi come Silimarina). Eccipienti: lattosio mg 180, gomma arabica mg 20, saccarosio mg 100, sorbitolo mg 12, amido di mais mg 144, magnesio stearato mg 10,5, idrossipropilmetilcellulosa mg 18, polietilenglicole 400 mg 6, polietilenglicole 6000 mg 6, titanico biossido (E 171) mg 13,5.

Indicazioni terapeutiche:
condizioni di sofferenza organica e funzionale del parenchima epatico di varia origine conseguenti a epatiti acute, infettive e tossiche, stati post-epatitici;

epatopatie croniche da cause tossiche, metaboliche o infettive;
cirrosi epatica, steatosi;
protezione della cellula epatica durante l'uso di farmaci epatotossici.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 d.lgs. n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 20 agosto 1993.

Con i decreti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

Decreto n. 533/1993 del 30 luglio 1993

Specialità medicinale: «METAMUCIL» (psyllium husk) nelle confezioni:

flacone polvere 200 g:
n. A.I.C.: 024399014 (in base 10) 0R8M56 (in base 32);

flacone polvere 400 g:
n. A.I.C.: 024399026 (in base 10) 0R8M5L (in base 32);

instant mix limone 30 bustine:
n. A.I.C.: 024399040 (in base 10) 0R8M60 (in base 32);

polvere arancia 200 g:
n. A.I.C.: 024399091 (in base 10) 0R8M7M (in base 32);

polvere arancia 400 g:
n. A.I.C.: 024399103 (in base 10) 0R8M7Z (in base 32);

instant mix arancia s/z 4 bustine:
n. A.I.C.: 024399115 (in base 10) 0R8M8C (in base 32);

instant mix arancia s/z 30 bustine:
n. A.I.C.: 024399127 (in base 10) 0R8M8R (in base 32);

instant mix arancia s/z 100 bustine:
n. A.I.C.: 024399139 (in base 10) 0R8M93 (in base 32);

instant mix limone 4 bustine:
n. A.I.C.: 024399141 (in base 10) 0R8M95 (in base 32);

instant mix limone 100 bustine:
n. A.I.C.: 024399154 (in base 10) 0R8M9L (in base 32).

Titolare A.I.C.: Richardson GmbH, rappresentata in Italia dalla società Procter & Gamble Italia S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Pomezia (RM), via Ardeatina, 100 - cod. fisc. n. 00439220583.

Modifiche apportate:

Titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Procter & Gamble Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pomezia (RM), via Ardeatina, 100 - cod. fisc. 00439220583;

La specialità medicinale continuerà ad essere prodotta dalle società: Searle Company Ltd - Morpeth (Gran Bretagna), Procter & Gamble Ltd - Egham (Gran Bretagna), Richardson GmbH - Gross Gerau (Germania);

composizione (limitatamente agli eccipienti) delle preparazioni polvere all'arancia: la composizione autorizzata è ora la seguente: principio attivo: invariato. Eccipienti: maltodestrina 31,87 g, acido citrico 7,31 g, aroma d'arancia 3,57 g, aspartame 0,07 g, saccarina sodica 0,27 g, apocarotenal 1% (E160e) 0,59 g, betacarotene 1% (E160a) 0,49 g;

confezione: in sostituzione delle confezioni polvere all'arancia da 200 g e polvere all'arancia da 400 g sono autorizzate le confezioni polvere all'arancia da 165 g e polvere all'arancia da 335 g;

numeri di A.I.C.:

1) polvere all'arancia senza zucchero da 165 g:
n. A.I.C.: 024399166 (in base 10) 0R8M9Y (in base 32);

2) polvere all'arancia senza zucchero da 335 g:
n. A.I.C.: 024399178 (in base 10) 0R8MBB (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 20 agosto 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta, e le preparazioni polvere all'arancia recanti i codici in precedenza attribuiti non possono essere più vendute a decorrere dal: 1° marzo 1994.

Decreto n. 534/1993 del 30 luglio 1993

Specialità medicinale: «INTRAFER» (complesso di ferro polimaltosato):

5 fiale iniettabili i.m. da 100 mg/2 ml:
n. A.I.C.: 016747014 (in base 10) 0HZ2J6 (in base 32);

flacone gocce per uso orale da 30 ml:
n. A.I.C.: 016747026: (in base 10) 0HZ2JL (in base 32);

10 flaconcini da 5 ml per uso orale:
n. A.I.C.: 016747038 (in base 10) 0HZ2JY (in base 32).

Titolare A.I.C.: Laboratori Hausmann AG di St. Gallen (Svizzera), rappresentata in Italia dalla società Laboratorio G. Manzoni e C. S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Anagni (FR), via S. Anna, 2 - cod. fisc. n. 02739230874.

Modifiche apportate:
titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Geymonat S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Anagni (FR), via S. Anna, 2 - cod. fisc. n. 00192260602.

Produttore: Geymonat S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Anagni (FR), via S. Anna, 2.

Decorrenza di efficacia del decreto: 20 agosto 1993.

Decreto n. 535/1993 del 30 luglio 1993

Specialità medicinale: «FERRUM HAUSMANN» (saccarato di ferro):

5 fiale iniettabili per via endovenosa da 5 ml:
n. A.I.C.: 007293018 (in base 10) 06YL2U (in base 32);

10 flaconcini orali da 5 ml/100 mg:
n. A.I.C.: 007293020 (in base 10) 06YL2W (in base 32).

Titolare A.I.C.: Laboratori Hausmann AG di St. Gallen (Svizzera), rappresentata in Italia dalla società Laboratorio G. Manzoni e C. S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Anagni (FR), via S. Anna, 2 - cod. fisc. n. 02739230874.

Modifiche apportate:
titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Geymonat S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Anagni (FR), via S. Anna, 2 - cod. fisc. n. 00192260602.

Produttore: Geymonat S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Anagni (FR), via S. Anna, 2.

Decorrenza di efficacia del decreto: 20 agosto 1993.

Decreto n. 536/1993 del 30 luglio 1993

Specialità medicinale: «TAURO» (acido taurourodesossicolico);
«Mite» - 20 capsule mg 150:
n. A.I.C.: 026772020 (in base 10) 0TK0KN (in base 32);

«250» - 20 capsule mg 250:
n. A.I.C.: 026772032: (in base 10) 0TK0L0 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Mediolanum Farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via S. Giuseppe Cottolengo, 31 - cod. fisc. 01689550158 (D.M. n. 92/1991 in data 28 dicembre 1991 pubblicato nella *G.U.* n. 1 del 2 gennaio 1992).

Modifiche apportate:
titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Ravizza Farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Muggiò (MI), via Europa, 35, cod. fisc. 08501270154.

La specialità medicinale continuera ad essere prodotta dalla società Mediolanum Farmaceutici S.p.a. nello stabilimento sito in Milano, via S. Giuseppe Cottolengo, 31;

composizione della preparazione «mite» (limitatamente agli eccipienti); la composizione autorizzata è ora la seguente:
1 capsula mg 150 contiene: principio attivo: invariato. Eccipienti: lattosio 32,000 mg, amido di mais 22,000 mg, cellulosa microcristallina 10,000 mg, magnesio stearato 6,000 mg. Composizione della capsula: gelatina F.U. 61,532 mg, titanio biossido (E171), 1,285 mg, ossido di ferro giallo (E172) 0,183 mg.

Decorrenza di efficacia del decreto: 20 agosto 1993.

I lotti già prodotti della preparazione «mite» capsule mg 150 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto n 537/1993 del 30 luglio 1993

Specialità medicinale: «MEGACE» (megestrolo acetato) nella forma:
30 comprese da 160 mg:
n. A.I C.: 027597020 (in base 10) 0UB66W (in base 32).

Titolare A.I.C: Bristol Arzneimittel, Troisdorf (Germania), rappresentata in Italia dalla Bristol Italiana (Sud) S.p a., con sede e domicilio fiscale in Sermoneta (LT), via del Murillo - cod. fisc. n 00136120599.

Modifiche apportate:
titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I C.. Bristol-Myers Squibb S p a , con sede in Roma, via Paolo di Dono, 73 - cod fisc. 00082130592.

Produttore: la società estera Bristol-Myers Squibb GmbH nello stabilimento sito in Regensburg (Germania).

Decorrenza di efficacia del decreto: 20 agosto 1993.

Decreto n. 542/1993 del 10 agosto 1993

Specialità medicinale: «SERAD» (sertralina cloridrato):
15 capsule 50 mg:
n. A.I.C.: 027755014 (in base 10) 0UH0J6 (in base 32).

Titolare A.I C.: ErreKappa Euroterapici S p.a , con sede e domicilio fiscale in Milano, via Ciro Menotti, 1/A - cod. fisc. 09674060158 - (D.M. n. 252/1993 in data 17 aprile 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 91 del 20 aprile 1993).

Modifica apportata:
titolare A I.C: nuovo titolare A I.C.: Boehringer Mannheim Italia S p a , con sede e domicilio fiscale in Milano, via S Uguzzone, 5 - cod fisc. 04843650153.

La specialità medicinale continua ad essere prodotta, secondo quanto precedentemente autorizzato dalla società Pfizer Italia S.p.a., nello stabilimento comune sito in Latina.

Decorrenza di efficacia del decreto: 20 agosto 1993.

Decreto n. 543/1993 del 10 agosto 1993

Specialità medicinale: «PROCTIDOL» - tubo g 20 pomata:
n. A I.C : 025750023 (in base 10) 0SKUJ7 (in base 32).

Titolare A.I C.: Edmond Pharma S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Milano, via Gadames, 58 - cod. fisc. 00804270155.

Modifiche apportate:
titolare A I C.: nuovo titolare A.I C.: Zyma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Saronno (Varese), corso Italia, 13 - cod. fisc. 00687350124.

Produttore: la specialità medicinale è ora prodotta e controllata dalla società Farmila Farmaceutici Milano S p a. nello stabilimento sito in Settimo Milanese (Milano), via Fermi, 50.

Decorrenza di efficacia del decreto: 20 agosto 1993.

Decreto n. 544/1993 del 10 agosto 1993

Specialità medicinale: «TREPIDAN» (prazepam):
30 compresse 10 mg:
n. A.I.C.: 023894013 (in base 10) 0QT5ZX (in base 32).

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau - Industrie Farmaceutiche Riunite S p a., con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47 - cod fisc. n. 00410650584.

Modifica apportata:
titolare A.I.C.: nuovo titolare A I.C.: Max Farma S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Corsico (MI), via C. Colombo, 5/C - cod fisc. n 01393930019.

La specialità medicinale continua ad essere prodotta, secondo quanto precedentemente autorizzato, dalla società Sigma Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p a nello stabilimento sito in Pomezia (Roma).

Decorrenza di efficacia del decreto. 20 agosto 1993.

Decreto n. 545/1993 del 10 agosto 1993

Specialità medicinale. «TEMIC»:
30 compresse da 200 mg:
n. di A I C : 024149027 (in base 10), 0R0Z13 (in base 32);
50 compresse da 400 mg:
n di A I.C.: 024149039 (in base 10), 0R0Z1H (in base 32),
30 compresse da 800 mg:
n di A I.C : 024149054 (in base 10), 0R0Z1Y (in base 32).
EPAPLEX 40.
10 contenitori os da ml 10
n. di A.I C.. 017973114 (in base 10), 0K4HVU (in base 32),
LANCETINA.
12 compresse da 1 g:
n. di A I.C.. 024120014 (in base 10), 0R02QG (in base 32).

Titolare A.I.C.: Select Pharma S.p.a , con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Roma, 117 - cod fisc 05016350588

Modifiche apportate:
titolare A.I C.: nuovo titolare A.I C.. Farma Uno S r.l , con sede legale e domicilio fiscale in Salerno, via Piacenza, 76, codice fiscale 02732270653.

Produttore: nuovo titolare A.I C. nello stabilimento sito in Pero (Milano), via Pisacane, 7.

Decorrenza di efficacia del decreto: 20 agosto 1993

Decreto n 546/1993 del 10 agosto 1993

Specialità medicinale: «TUROPTIN» (metipranololo), nelle forme e confezioni:
1) flacone da 5 ml di collirio allo 0,1%:
n A I.C 027039015 (in base 10) 0TT597 (in base 32),
2) flacone da 5 ml di collirio allo 0,3%:
n A.I C : 027039027 (in base 10) 0TT59M (in base 32)

Titolare A.I C. Dispersa AG - Hettlingen (Svizzera), rappresentata in Italia dalla società Ciba Vision S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Marcon (Venezia), via Enrico Mattei, 17 - cod fisc. 01637810126.

Modifica apportata:
titolare A I C.: nuovo titolare A.I.C.. Ciba Vision S r.l , con sede legale e domicilio fiscale in Marcon (Venezia), via Enrico Mattei, 17 - codice fisc. 01637810126.

La produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale continuano ad essere effettuati nello stabilimento della società estera Dispersa AG nello stabilimento sito in Hettlingen (Svizzera).

Decorrenza di efficacia del decreto: 20 agosto 1993.

Decreto n. 547/1993 del 10 agosto 1993

Specialità medicinale «SEREUPIN» (paroxetina) nella forma e confezione:
12 compresse rivestite divisibili da mg 20:
n. A.I.C : 027965019 (in base 10) 0UPFLV (in base 32);

Titolare A I.C.: S.B Smith Kline e French S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti - cod. fisc. 00867930158.

Modifica apportata:
titolare A.I.C.: nuovo titolare A I C.. Ravizza Farmaceutici S p a., con sede legale e domicilio fiscale in Muggiò (Milano), via Europa, 35 - cod fisc. n. 08501270154

La produzione del prodotto sopra indicato continua ad essere effettuata sia dalla società S B. Smith Kline & French S.p.a nello stabilimento comune sito in Baranzate di Bollate (Milano) sia dalla società S.B SmithKline Beecham nello stabilimento sito in Crawley (Inghilterra), con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento (blisteraggio ed astucciamento) nonché del controllo sul prodotto finito nel succitato stabilimento comune sito in Baranzate di Bollate;

Decorrenza di efficacia del decreto: 20 agosto 1993

Decreto n. 548/1993 del 10 agosto 1993

Specialità medicinale «CEBRAN» (nicergolina):
flacone ml 30 di gocce all'1%:
n. A I C.: 028568018 (in base 10) 0V7UGL (in base 32).
30 compresse mg 30:
n A.I.C. 028568020 (in base 10) 0V7UGN (in base 32).

Titolare A.I.C.: Istituto Farmaco Biologico Ripari-Gero S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Monteriggioni (Siena), via Montarioso, 11 - cod. fisc. 00050260520 (decreto ministeriale n. 357/1993 in data 10 maggio 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1993).

Modifica apportata:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Garant S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Melzi d'Eril, 29 - cod. fisc. 01668650151.

La specialità medicinale continua ad essere prodotta, secondo quanto precedentemente autorizzato, nello stabilimento comune sito in Monteriggioni (Siena), via Montarioso, 11.

Decorrenza di efficacia del decreto: 20 agosto 1993.

Decreto n. 549/1993 del 10 agosto 1993

Specialità medicinale: «CORSODYL» (clorexidina gluconato 0,2%) soluzione per l'antisepsi del cavo orale, nelle confezioni:

flacone da 150 ml (colluttorio):
n. A.I.C.: 014371037 (in base 10) 0FQL6X (in base 32);

flacone da 60 ml (nebulizzatore):
n. A.I.C.: 014371052 (in base 10) 0FQL7D (in base 32).

Titolare A.I.C.: ICI Italia S.p.a., divisione farmaceutici ICI-Pharma, con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Isonzo, 25 - cod. fisc. 00735390155.

Modifica apportata:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: SmithKline Beecham Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambelletti - cod. fisc. 03524320151.

La produzione della specialità medicianle stessa continua ad essere effettuata nello stabilimento sito in Macclesfield, Cheshire (Inghilterra) ora intestato alla società Zeneca Phamaceuticals Limited, limitatamente alla confezione: flacone da 150 ml. e nello stabilimento sito in Destelbergen (Belgio) ora intestato alla società Zeneca NV, limitatamente alla confezione: flacone da 60 ml.

Decorrenza di efficacia del decreto: 20 agosto 1993.

Decreto n. 550/1993 del 10 agosto 1993

Specialità medicinale: «RERIDOL SUBLINGUALE» (piroxicam) nella confezione:

20 compresse sublinguali:
n. A.I.C.: 028437010 (in base 10) 0V3UJL (in base 32).

Titolare A.I.C.: Roering Farmaceutici Italiana S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Latina, s.s. 156, km 47,400 - cod. fisc. 06320490581.

Modifiche apportate:

denominazione della specialità medicinale: la specialità medicinale è ora denominata: «Feldene Fast» (piroxicam);

numero A.I.C.: 20 compresse sublinguali:
n. A.I.C. 028437022 (in base 10) 0V3UJY (in base 32);

titolare A.I.C.: nuovo titolare: Pfizer Italiana S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Latina, s.s. 156, km 47,400 - cod. fisc. 00192900595;

La specialità medicianle continuerà ad essere prodotta dalla società R.P. Scherer Ltd nello stabilimento sito in Blagrove Swindon (U.K.).

Decorrenza di efficacia del decreto: 20 agosto 1993.

I lotti già prodotti devono essere ritirati dal commercio a decorrere dal: 1° marzo 1994.

Con i decreti ministeriali di seguito indicati sono state rettificate le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali.

Decreto n. 538/1993 del 30 luglio 1993

Specialità medicinale: BETANTRONE (interferone umano da fibroblasti) gocce oculari da 600.000 U.I., iniettabile da 1.000.000 U.I., iniettabile da 3.000.000 U.I. e pomata da 500.000 U.I.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Fulvio Testi, 330 - codice fiscale n. 00737420158.

Rettifica apportata al decreto ministeriale n. 335/1993 del 28 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1993:

il testo della voce «classificazione ai fini della fornitura» è sostituito dal seguente:

classificazione ai fini della fornitura:

per le forme iniettabili: medicinale vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri (art. 8 d.lgs. n. 539/1992);

per le forme gocce oculari e pomata: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 d.lgs. n. 539/1992).

Decreto n. 551/1993 del 10 agosto 1993

Specialità medicinale: «DONAMET» (ademetionina) nelle forme liofilizzato e compresse:

Titolare A.I.C.: Knoll Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Soperga, 37-39 - cod. fisc. 00868480153;

Rettifica approtata al decreto ministeriale n. 489/1993 del 18 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1993:

Produttore:

la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale, in tutte le sue forme, sono effettuati dalla società BioResearch S.p.a nello stabilimento sito in Liscate (Milano), via Fosse Ardeatine, 2;

la produzione del flacone liofilizzato da mg 300 e da mg 500 è effettuata anche dalla società Fidia S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Abano Terme (Padova), via Ponte della Fabbrica, 3/A.

93A4676

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 19 agosto 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 19 agosto 1993

Dollaro USA	1597,36
ECU	1810,61
Marco tedesco	948,16
Franco francese	270,78
Lira sterlina	2415,21
Fiorino olandese	842,98
Franco belga	44,926
Peseta spagnola	11,583
Corona danese	231,35
Lira irlandese	2239,50
Dracma greca	6,751
Escudo portoghese	9,287
Dollaro canadese	1209,48
Yen giapponese	15,645
Franco svizzero	1074,94
Scellino austriaco	134,75
Corona norvegese	218,59
Corona svedese	201,41
Marco finlandese	275,79
Dollaro australiano	1081,73

93A4740

BANCA D'ITALIA

Istruzioni — attuative delle leggi 10 ottobre 1990, n. 287 e 4 giugno 1985, n. 281, come modificate dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481 — in materia di partecipazioni al capitale delle banche.

Le presenti disposizioni costituiscono il capitolo XLVII del volume: «Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi» pubblicato dalla Banca d'Italia, richiedibile presso le filiali della stessa.

PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DELLE BANCHE

Fonti normative

La materia è disciplinata:

a) *con riferimento agli obblighi autorizzativi*:

— dagli articoli 27, 28 e 29 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, modificati dagli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481 (1), (di seguito indicata "legge");

— dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) del 19 aprile 1993 (2);

b) *con riferimento agli obblighi di comunicazione*:

— dall'art. 9 - sostituito dall'art. 19 del decreto legislativo n. 481/92 - e dall'art.10 della legge 4 giugno 1985, n. 281.

La disciplina è volta a garantire la trasparenza degli assetti proprietari delle banche e ad operare affinché, attraverso il sistema autorizzativo, tali assetti rispondano ai principi della "separatezza" banca/industria e della sana e prudente gestione delle banche.

Soggetti interessati

Come meglio precisato in seguito, la disciplina riguarda:

A) *relativamente agli obblighi di autorizzazione*: i soggetti che intendono acquisire partecipazioni nel capitale della banca superiori alle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 33%, 50% ovvero il controllo della banca, indipendentemente dall'entità della partecipazione;

B) *relativamente agli obblighi di comunicazione*:

1. i soggetti che acquisiscono partecipazioni nel capitale della banca superiori alle soglie del 25%, 40%, 45%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95% ovvero pari al 100%, sempreché sia stata autorizzata la partecipazione relativa alla soglia autorizzativa immediatamente inferiore;

2. i soggetti che riducono la propria partecipazione nel capitale della banca al di sotto delle soglie indicate ai punti A) e B.1).

Partecipazioni in essere

I soggetti che detengono partecipazioni, alla data di entrata in vigore della presente disciplina, non devono presentare nuovamente la richiesta di autorizzazione o altra documentazione, sempreché ovviamente risultino già autorizzati da precedenti disposizioni di legge ovvero da provvedimenti della Banca d'Italia.

---

(1) Emanato in attuazione della legge delega 19 febbraio 1992, n. 142 per il recepimento della direttiva del Consiglio della CEE del 15 dicembre 1989, n. 646, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio recante modifica della dir CEE 77/780. Cfr. G.U. n. 296 del 17 dicembre 1992.

(2) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 1993

SEZIONE I

LA DISCIPLINA AUTORIZZATIVA

1. Ambito di applicazione

Fattispecie autorizzative

Sono tenuti a richiedere la preventiva autorizzazione alla Banca d'Italia i soggetti che intendono acquisire, a qualsiasi titolo, azioni (3) che, tenuto conto di quelle già possedute, danno luogo:

— **a una partecipazione superiore al 5% del capitale della banca e al superamento delle soglie del 10%, 15%, 20%, 33% e 50%;**

— **al controllo della banca stessa, indipendentemente dall'entità della partecipazione** (4);

La partecipazione nel capitale della banca rileva sia quando è acquisita in via diretta, sia quando è acquisita per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.

La "legge" precisa tra l'altro che l'autorizzazione deve essere inoltre richiesta per l'acquisizione del controllo di una società che detiene, anche indirettamente, una partecipazione superiore al 5% del capitale della banca o che comporta il controllo della banca stessa.

Nel calcolo della percentuale non si tiene conto delle azioni di risparmio; si tiene invece conto delle azioni privilegiate che danno diritto al voto in assemblea straordinaria.

Si adottano le seguenti modalità di calcolo:

— *al numeratore* si considerano: a) le azioni in proprietà e quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto; b) le azioni per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto, come nel caso di usufrutto, pegno, ecc.;

— *al denominatore* si considerano tutte le azioni con diritto di voto rappresentanti il capitale.

Obbligazioni convertibili

Gli obblighi autorizzativi non riguardano le operazioni di sottoscrizione o acquisizione di obbligazioni convertibili o di altri titoli che diano diritto all'acquisto di azioni (warrants) nel capitale delle banche. È invece soggetta ad autorizzazione la sottoscrizione di azioni susseguente alla conversione delle obbligazioni o all'esercizio dei diritti di opzione qualora la partecipazione che si intende acquisire superi le soglie autorizzative.

Separazione tra proprietà e diritto di voto

Per le operazioni che comportano la separazione tra proprietà delle azioni ed esercizio del diritto di voto sono tenuti a richiedere l'autorizzazione sia il soggetto che intende acquisire il diritto di voto sia quello che intende acquisire la mera pro-

---

(3) Per gli enti creditizi pubblici, la disciplina si applica con riferimento alle quote di partecipazione in tali enti.

(4) Per la nozione di controllo il disposto dell'art. 27, comma 2, della "legge", stabilisce che "... il controllo ricorre nei casi previsti dall'art. 2359, comma 1, del codice civile, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società e anche se la partecipazione è posseduta per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo si considera esistente, salvo prova contraria, in capo al soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria nonchè nelle ipotesi di cui all'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356".

prieta delle azioni.

Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto l'obbligo di richiedere l'autorizzazione fa capo sia al riportato sia al riportatore, sempreché ovviamente ne ricorrano i presupposti (superamento delle soglie autorizzative).

Partecipazioni indirette

Allorché la partecipazione è acquisita indirettamente, l'autorizzazione va richiesta dal soggetto posto al vertice della catena partecipativà e da quello che detiene direttamente le azioni del capitale della banca, sempreché si determini il superamento delle soglie autorizzative.

Non sono sottoposte ad autorizzazione le modificazioni riguardanti le partecipazioni detenute dai soggetti componenti la catena partecipativa. Peraltro si richiama quanto specificato alla sez. II in merito all'obbligo di segnalare i casi in cui i soggetti interposti nella catena partecipativa vengano a detenere in via diretta o indiretta partecipazioni superiori alle soglie autorizzative.

Soggetti esenti

Non sono tenuti a richiedere l'autorizzazione

a) il Ministero del tesoro,

b) gli enti pubblici per le operazioni di acquisizione di partecipazioni in banche da realizzare in forza di specifiche disposizioni di legge.

Soggetti che controllano banche o società capogruppo

La domanda di autorizzazione non deve essere presentata dai soggetti che controllano le banche nazionali di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), del d. lgs. 481/92 o le società finanziarie capogruppo di gruppi creditizi iscritti all'Albo di cui all'art. 28 del d.lgs. 356/90 nei casi in cui le banche o le società capogruppo intendano acquisire o aumentare la partecipazione nel capitale di un'altra banca. In tal caso la domanda di autorizzazione è presentata esclusivamente dalla banca o dalla società finanziaria capogruppo che intende acquisire o aumentare la partecipazione.

Partecipazioni da parte di società finanziarie

Le società finanziarie che intendano acquisire una partecipazione di controllo in una banca, all'atto della domanda di autorizzazione, devono verificare l'eventuale possesso delle condizioni previste dalla legge n. 218 del 20 luglio 1990 e dal decreto legislativo n. 356 del 20 novembre 1990 per l'assunzione della qualifica di capogruppo di un gruppo creditizio (cfr. cap. LII delle presenti Istruzioni di vigilanza).

2. Termini per le domande di autorizzazione

L'autorizzazione all'acquisto di partecipazioni deve essere richiesta **in via preventiva.** I contratti da cui derivi l'acquisizione di una partecipazione rilevante ai fini della presente disciplina vanno pertanto subordinati alla condizione che la Banca d'Italia rilasci l'autorizzazione prevista.

Nel caso in cui l'acquisizione della partecipazione derivi da atti di liberalità o avvenga per successione, l'esercizio del diritto di voto resta sospeso fino al rilascio dell'autorizzazione della Banca d'Italia.

La Banca d'Italia (5) si pronuncia entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione corredata della documentazione richiesta. Il termine e interrotto nei casi di richiesta di ulteriori elementi informativi; dalla data di

(5) Le competenze sono attribuite alla Filiale della Banca d'Italia della provincia ove ha sede la banca interessata e all'Amministrazione Centrale - Roma, Servizio Normativa e Affari Generali di Vigilanza, Divisione Costituzioni, Concorrenza e Assetti proprietari

ricezione dei medesimi ricomincia a decorrere il termine di 60 giorni. Copia del provvedimento di autorizzazione è trasmessa anche alla banca cui si riferisce la partecipazione.

Comunicazione preventiva

Al fine di rendere più agevole lo svolgimento delle operazioni di acquisizione o di aumento delle partecipazioni nel capitale delle banche in connessione agli adempimenti autorizzativi e anche al fine di rendere possibile una prima verifica dell'esistenza di eventuali elementi ostativi alla realizzazione delle operazioni stesse, è utile che la Banca d'Italia abbia tempestivamente notizia delle iniziative che i soggetti acquirenti intendono porre in essere.

I soggetti interessati informano pertanto la Banca d'Italia in ordine alle operazioni che intendono attuare contestualmente all'avvio di contatti con la controparte.

L'esigenza di tale comunicazione preventiva si avverte in modo particolare per le operazioni che potrebbero comportare il superamento della soglia del 15% del capitale della banca o comunque determinare l'acquisizione del controllo della banca stessa.

La comunicazione preventiva che le banche devono effettuare in occasione di investimenti azionari in altre banche trova disciplina in normativa specifica.

Progetti di dismissione

E opportuno che i soggetti che intendano cedere la propria partecipazione (superiore al 5%) nel capitale di una banca, anche se non sono tenuti a richiedere l'autorizzazione, informino la Banca d'Italia in ordine al progetto di dismissione, indicando i termini e le modalità nonché le possibili controparti dell'operazione.

Tale comunicazione non fa venir meno l'obbligo di presentare la domanda di autorizzazione che per legge grava direttamente sui soggetti acquirenti.

Aumenti di capitale

Nelle operazioni di aumento di capitale, il soggetto che venga a detenere, in conseguenza dell'esito complessivo delle operazioni medesime, una partecipazione superiore alle soglie autorizzative, può richiedere l'autorizzazione anche al termine dell'operazione; in tal caso, il diritto di voto inerente alle azioni che eccedono le predette soglie è sospeso sino a quando il soggetto non abbia ottenuto la prescritta autorizzazione.

Offerte pubbliche di vendita e di acquisto

Nel caso di offerte pubbliche di vendita e di sottoscrizione riguardanti le azioni di banche, stante il carattere irrevocabile e incondizionato delle accettazioni in forza dell'art. 6, comma 2, della l. 149/92 (6), i soggetti interessati non possono aderire all'offerta se non hanno ottenuto l'autorizzazione della Banca d'Italia. Ciò ovviamente nei soli casi in cui il quantitativo di azioni che si intende sottoscrivere comporti il superamento delle soglie autorizzative.

Per l'acquisizione di partecipazioni nel capitale delle banche che comportano l'obbligo di offerta pubblica di acquisto di cui all'art.10 della legge n. 149/92, i soggetti interessati non possono promuovere l'offerta se non hanno ottenuto l'autorizzazione della Banca d'Italia. Analoga procedura va seguita per la partecipazione alle operazioni per le quali si fa ricorso a trattative plurime nella contrattazione (ad esempio, sistemi d'asta).

Segnalazione del mancato o ritardato perfezionamento dell'operazione

Non è richiesta alcuna segnalazione in ordine al perfezionamento dell'operazione qualora questo avvenga entro 60 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Nel caso in cui il perfezionamento dell'operazione si verifichi oltre il ter-

(6) Legge 18 febbraio 1992, n. 149 - Disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli (cfr. Supp. ord. alla G.U. 21.2.1992, n. 43).

mine indicato, i soggetti interessati segnalano tale circostanza alla Banca d'Italia.

La segnalazione va in ogni caso effettuata nell'ipotesi in cui non si intenda più concludere l'operazione autorizzata.

3. Modalità di presentazione della comunicazione preventiva e della domanda di autorizzazione

3.1 *Comunicazione preventiva*

La comunicazione preventiva (cfr. par. 2) è effettuata dai soggetti interessati, secondo le modalità che gli stessi ritengono più opportune (7). Essa contiene informazioni concernenti:

a) le relazioni di affari (in particolare, i rapporti di indebitamento) nonché gli altri collegamenti che il soggetto interessato ha in essere con:

   — la banca cui si riferisce la partecipazione ed altri intermediari creditizi e finanziari;

   — i partecipanti al capitale della banca interessata;

b) le fonti di finanziamento che il soggetto intende eventualmente attivare per la realizzazione dell'operazione.

3.2 *Domanda di autorizzazione*

Modello 287

La domanda di autorizzazione è avanzata con il modello 287 (8) da compilare secondo le modalità riportate in dettaglio nelle istruzioni allegate al modello stesso.

Il modello va utilizzato anche nel caso di assunzione del controllo di una società che già detiene partecipazioni (superiori al 5% o di controllo) del capitale della banca.

Partecipazioni indirette

In caso di partecipazione indiretta, l'obbligo di richiesta di autorizzazione è posto a carico del soggetto al vertice della catena partecipativa e del soggetto che detiene o intende detenere direttamente le azioni della banca (se la partecipazione in capo a quest'ultimo soggetto comporti il superamento delle soglie autorizzative). Tali soggetti possono presentare un unico modello 287, nel quale vanno comunque indicati gli eventuali ulteriori soggetti interposti tra il dichiarante al vertice della catena partecipativa e il soggetto diretto titolare delle azioni della banca (9)

Il modello è inviato in duplice copia (10) alla Filiale della Banca d'Italia nel cui ambito territoriale ha sede legale la banca cui si riferisce la partecipazione (11), unitamente ad una nota di trasmissione nella quale i soggetti interessati possono fornire ulteriori dati e informazioni relativi all'operazione. Copia del modello

---

(7) La comunicazione è effettuata al Direttore della Filiale della Banca d'Italia della provincia ove ha sede la banca cui si riferisce la partecipazione ovvero al Servizio Normativa e Affari Generali di Vigilanza - Roma, Divisione Costituzioni, Concorrenza e Assetti Proprietari.

(8) Il modello può essere richiesto all'Associazione Bancaria Italiana. I soggetti interessati possono comunque produrre la comunicazione utilizzando copie fotostatiche del modello stesso.

(9) In alternativa, resta ovviamente ferma la facoltà di ciascun soggetto interessato di procedere in via autonoma all'inoltro del modello.

(10) La documentazione da allegare al modello può essere prodotta in unica copia.

(11) Nel caso in cui la sede centrale della banca cui si riferisce la partecipazione non coesista con la sede legale la domanda di autorizzazione va presentata alla Filiale della Banca d'Italia ove è insediata la sede centrale.

e trasmessa anche alla banca cui si riferisce la partecipazione.

Modalità agevolative per le domande di successiva variazione

Per le variazioni successive alla prima domanda di autorizzazione i soggetti richiedenti possono rinviare ad uno o più documenti allegati alla precedente domanda; ciò a condizione che non si siano verificate nel frattempo situazioni tali da modificare le informazioni e i dati riportati nella documentazione cui si fa rinvio Del contenuto di tali documenti deve essere data conferma attraverso una dichiarazione da allegare al modello 287.

Partecipazioni da parte di banche e di società capogruppo

Le banche nazionali e le società capogruppo di gruppi creditizi sono tenute a inoltrare il modello 287, ferma restando la domanda di autorizzazione secondo la disciplina di vigilanza in materia di partecipazioni. La domanda è presentata esclusivamente dalla capogruppo.

4. Presupposti e condizioni per la partecipazione al capitale delle banche

In conformità dei criteri fissati dalla delibera del CICR del 19 aprile 1993 la Banca d'Italia, nella valutazione delle domande di autorizzazione, persegue la tutela della gestione sana e prudente delle banche

4.1 *Requisiti di onorabilità*

Per il rilascio dell'autorizzazione alla partecipazione al capitale delle banche, i soggetti richiedenti sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità (12)

Persone fisiche

In particolare, i soggetti che richiedono l'autorizzazione devono attestare che

— non sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 12 1956, n. 1423 o dalla legge 31.5.1965, n. 575 (13), così come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione;

— non sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

a) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel regio decreto legge 12.3.1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni (14);

b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16.3.1942, n. 267.

La documentazione richiesta è indicata nell'allegato 1 delle presenti istruzioni

Soggetti diversi dalle persone fisiche

Qualora il richiedente sia una società o un ente, il requisito di onorabilità deve essere posseduto da tutti i membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e dal direttore generale ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. In tali casi la verifica dei requisiti viene effettuata dal consiglio di amministrazione della società richiedente l'autorizzazione; il verbale della relativa delibera consiliare va trasmesso in allegato alla domanda di autorizzazione.

E rimessa alla responsabilità del consiglio di amministrazione o dell'organo con funzioni equivalenti la valutazione della completezza probatoria della docu-

(12) Ai sensi del combinato disposto degli articoli 11 e 49 del decreto legislativo n 481/92, il requisito di onorabilità e regolato dalle norme contenute nel d p r 27 giugno 1985, n. 350.

(13) Cfr legge 19 marzo 1990, n. 55 - Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, pubblicata in G.U. 23 3 1990, n. 69.

(14) Cfr Capo VI del d lgs 481/92.

mentazione.

L'esame delle posizioni va condotto per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione. La delibera da assumere dà atto della documentazione presa a base delle valutazioni effettuate (cfr. allegato 1).

La Banca d'Italia si riserva la facoltà, nei casi in cui lo ritenga opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilità.

Partecipazioni indirette

In caso di partecipazione indiretta detenuta per il tramite di uno o più soggetti interposti, il requisito di onorabilità è comprovato solo dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa e dai diretti titolari delle azioni della banca, *sempreché questi ultimi possiedano partecipazioni superiori alle soglie autorizzative*.

Soggetti esenti

Non sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in:

— banche nazionali e società capogruppo e componenti dei gruppi creditizi iscritti all'Albo di cui all'art. 28 del d. lgs. n. 356/90;

— enti o società sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai quali si applicano disposizioni speciali in materia di onorabilità;

— banche comunitarie;

— banche extracomunitarie nei casi in cui gli esponenti aziendali di tali banche siano soggetti ad analoghi requisiti in base alla regolamentazione del Paese d'origine; tale circostanza va comprovata mediante attestazione dell'Autorità di vigilanza locale;

— enti pubblici anche economici.

Soggetti esteri

Per i soggetti di nazionalità estera (persone fisiche ed esponenti aziendali delle società partecipanti) si fa riferimento alle legislazioni vigenti nello Stato di appartenenza, richiedendosi per i nominativi interessati l'inesistenza di situazioni ostative analoghe a quelle previste dal richiamato d.p.r. 350/85. Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, si applicano le disposizioni sopra indicate in ordine alla competenza del consiglio di amministrazione (o organo equivalente) e alle modalità per la verifica dei requisiti.

4.2 *Principio della "sana e prudente gestione"*

Criteri

Nel contesto dei controlli degli assetti proprietari il principio della "sana e prudente gestione" mira a tutelare l'impresa bancaria da possibili condotte dannose dei soggetti partecipanti al capitale.

In tale ottica assume rilevanza la qualità dei soggetti partecipanti anche in connessione con specifiche situazioni aziendali della banca interessata. Vengono pertanto in rilievo i requisiti di onorabilità, la correttezza nelle relazioni di affari e l'affidabilità della situazione finanziaria dei soggetti che presentano richiesta di autorizzazione. Possono, inoltre, assumere rilievo gli eventuali legami di qualsiasi natura - anche familiari o associativi - tra il richiedente e altri soggetti che si trovino in situazioni tali da compromettere le condizioni sopra indicate.

Assumono altresì rilevanza i rapporti di indebitamento che il soggetto abbia in essere con la banca di cui intende acquisire la partecipazione. Sotto tale profilo,

l'esposizione della banca nei confronti del soggetto richiedente l'autorizzazione non puo eccedere i limiti previsti dalla disciplina di vigilanza per gli azionisti rilevanti in materia di rischi creditizi di concentrazione (20% del patrimonio della banca cui si riferisce la partecipazione).

Con specifico riferimento alle operazioni di acquisizione del controllo della banca, la Banca d'Italia valuta se la struttura del gruppo che può determinarsi al termine dell'operazione è compatibile con la disciplina dei gruppi creditizi. In particolare, l'assetto societario dei soggetti a monte della banca deve risultare idoneo a garantire lo svolgimento dei controlli di vigilanza. Qualora il soggetto richiedente controlli società insediate all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione delle stesse o le attività svolte in tali Paesi siano tali da ostacolare l'esercizio di un'efficace azione di vigilanza.

Ove l'acquisizione della partecipazione configuri una operazione di concentrazione di cui all'art. 5 della "legge", la stessa andrà anche comunicata alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 16 della "legge" stessa al fine della tutela della concorrenza e del mercato.

Concentrazione di potere

Sono inoltre presi in considerazione i rapporti che il soggetto richiedente l'autorizzazione ha in essere con gli altri partecipanti al capitale della banca. I rapporti non devono essere tali da compromettere il principio di separatezza banca/industria (cfr. par. 5). La "legge" stessa prevede che la Banca d'Italia possa negare o revocare l'autorizzazione a soggetti non operanti in settori creditizio e finanziario che, grazie ad un accordo, conseguano una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa.

Elementi informativi

Al fine di valutare gli aspetti sopra indicati, si richiedono elementi informativi concernenti:

a) la situazione economico-patrimoniale della società che intende acquisire la partecipazione e delle società dalla stessa controllate; nel caso in cui il soggetto richiedente sia una persona fisica, le informazioni andranno rese con riferimento all'attività di impresa svolta dal medesimo soggetto in via diretta e per il tramite di società controllate;

b) le relazioni di affari (in particolare, i rapporti di indebitamento) nonché gli altri collegamenti che il soggetto interessato ha in essere con:

   — la banca cui si riferisce la partecipazione ed altri intermediari creditizi e finanziari;

   — i partecipanti al capitale della banca interessata;

c) le fonti di finanziamento che il soggetto intende eventualmente attivare per la realizzazione dell'operazione di acquisizione della partecipazione.

Nell'allegato 2 delle presenti istruzioni è indicata a titolo esemplificativo la documentazione da presentare a corredo della domanda di autorizzazione.

La documentazione non è richiesta:

— alle banche nazionali o comunitarie;

— alle società capogruppo;

— agli enti pubblici anche economici.

4.3 *Soggetti appartenenti a Stati extracomunitari*

Condizioni di reciprocità

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, della "legge", se alle operazioni indicate al precedente paragrafo 1 partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità, la Banca d'Italia trasmette la domanda di autorizzazione al Ministro del tesoro, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare l'autorizzazione.

5. Partecipazioni superiori al 15% o di controllo

5.1 *Divieto di autorizzazione*

La legge stabilisce il divieto di autorizzazione per l'acquisizione di partecipazioni superiori al 15% del capitale delle banche (o comportanti il controllo di esse) da parte di soggetti che svolgono in misura rilevante attività di impresa, in forma individuale e sotto forma societaria, in settori non creditizio e non finanziario.

In conformità ai criteri di cui alla delibera CICR del 19 aprile 1993, il divieto non si applica qualora il soggetto richiedente provi che le attività svolte direttamente, diverse da quelle creditizie e finanziarie, non eccedano il 15% del totale delle attività svolte direttamente.

Se il soggetto richiedente abbia, anche per il tramite di società controllate, partecipazioni di controllo in società, deve essere inoltre rispettata la condizione che la somma degli attivi delle società non creditizie o non finanziarie controllate non ecceda il 15% della sommatoria dell'attivo d'impresa del soggetto richiedente e di tutte le società da esso controllate.

Per le attività finanziarie va fatto riferimento alle attività indicate nell'art. 1, comma 2, lett. f) del d. lgs. n. 481/92; ad esse è assimilata l'attività assicurativa.

Nozione di società finanziaria

È considerata "società finanziaria" la società che esercita in via esclusiva o prevalente una o più delle attività previste dall'art. 1, comma 2, lett. f), punti da 2 a 12, ovvero altre attività finanziarie come previsto al punto 15 del medesimo articolo del d. lgs. 481/92 (15). L'iscrizione agli specifici albi pubblici prevista per i

---

(15) *Si considerano enti o società operanti nel settore finanziario quelli che svolgono le seguenti attività:*
Art. 1, comma 2, lett.f):

2. operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessione di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting")
3. leasing finanziario
4. servizi di pagamento
5. emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, "travellers cheques", lettere di credito)
6. rilascio di garanzie e di impegni di firma
7. operazioni per proprio conto o per conto della clientela in
   - strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc)
   - cambi
   - strumenti finanziari a termine e opzioni
   - contratti su tassi di cambio e tassi di interesse
   - valori mobiliari
8. partecipazioni all'emissione di titoli e prestazione di servizi connessi
9. consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese
10. servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money broking"
11. gestione o consulenza nella gestione di patrimoni
12. custodia e amministrazione di valori mobiliari

15. tutte le altre attività che ampliano l'elenco in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità comunitarie

soggetti finanziari costituisce presunzione di finanziarietà. In particolare, possono considerarsi finanziarie le società che esercitano direttamente anche attività diverse da quelle indicate nell'art. 1 del decreto, purchè l'ammontare complessivo delle stesse non ecceda il 15% del totale dell'attivo.

Le modalità per il calcolo delle percentuali sopra indicate nonché la documentazione richiesta ai soggetti interessati sono specificate in allegato (all. 3 e 4) Tale documentazione non è richiesta alle banche nazionali, alle banche comunitarie e alle società capogruppo di gruppi creditizi

5 2 *Protocollo di autonomia*

La persona fisica o i legali rappresentanti delle persone giuridiche, società di persone o enti di diversa natura che intendono acquisire partecipazioni superiori al 15% del capitale delle banche - o comunque di controllo - devono sottoscrivere un protocollo di autonomia secondo lo schema riportato nell'allegato 5. Esso è inoltrato alla Banca d'Italia e contestualmente trasmesso alla banca partecipata

In caso di partecipazione indiretta detenuta per il tramite di uno o più soggetti interposti, il protocollo di autonomia è sottoscritto dal soggetto al vertice della catena partecipativa nonchè da quello direttamente titolare delle azioni della banca, sempreché quest'ultimo abbia una partecipazione superiore al 15% del capitale della banca.

Soggetti esenti

Non sono tenuti alla sottoscrizione del protocollo di autonomia le banche nazionali e comunitarie, le società capogruppo e le componenti dei gruppi creditizi iscritti all'Albo di cui all'art. 28 del d. lgs. 356/90.

Resta ferma la possibilità per la Banca d'Italia di estendere l'obbligo di sottoscrizione del protocollo anche ai soggetti che intendono acquisire partecipazioni inferiori al 15% o di richiedere, caso per caso, l'assunzione di ulteriori e più specifici impegni qualora emergano situazioni di pericolo per l'autonomia gestionale della banca partecipata.

6. Sospensione e revoca dell'autorizzazione

In conformità dei criteri fissati dal CICR con la delibera del 19 aprile 1993, la Banca d'Italia può in ogni momento sospendere o revocare con provvedimento motivato l'autorizzazione all'assunzione della partecipazione qualora vengano meno i presupposti e le condizioni in base ai quali l'autorizzazione medesima è stata rilasciata.

Tra i motivi di revoca rientrano, a titolo esemplificativo, l'assunzione di ripetuti comportamenti volti a eludere la normativa, la violazione degli impegni eventualmente assunti dal partecipante nei confronti della Banca d'Italia all'atto della richiesta di autorizzazione, la trasmissione di informazioni o dati non corrispondenti al vero e la perdita dei requisiti di onorabilità.

La sospensione dell'autorizzazione può essere disposta dalla Banca d'Italia quando sia accertata la temporanea insussistenza di uno o più dei requisiti o delle condizioni necessarie per l'autorizzazione, il cui ripristino sia assicurato in tempi brevi dal soggetto interessato.

I provvedimenti di sospensione o revoca sono comunicati ai soggetti interessati e alla banca partecipata.

SEZIONE II

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. Ambito di applicazione

I soggetti che partecipano al capitale delle banche (16) sono tenuti a comunicare, entro il termine indicato al successivo paragrafo 2.1, alla Banca d'Italia – e alla banca partecipata – l'ammontare della propria partecipazione e le successive variazioni.

Soglie di rilevanza:

In relazione alle soglie autorizzative stabilite dal CICR nella delibera del 19 aprile 1993 (cfr. sez. I), l'obbligo di comunicazione ricorre nei seguenti casi:

- incremento

a) aumento della partecipazione che comporta il superamento del 25%; 40%, 45% e 55% del capitale della banca e delle successive soglie eccedenti quest'ultimo limite nella misura di multipli del 5% (60%, 65% ... 95%) o il raggiungimento del 100%, semprechè sia stata autorizzata la partecipazione relativa alla soglia autorizzativa immediatamente inferiore;

- decremento

b) riduzione dell'ammontare della partecipazione al di sotto di ciascuna delle soglie fissate per gli obblighi di autorizzazione o di comunicazione (17).

Resta ferma la facoltà da parte della Banca d'Italia di fissare soglie percentuali inferiori a quelle stabilite alle lettere a) e b) nel caso in cui il capitale delle banche sia caratterizzato da un elevato frazionamento. L'elenco di tali banche e le soglie di rilevanza sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

La partecipazione nel capitale della banca rileva quando la stessa è posseduta anche per il tramite di società controllate (18), di società fiduciarie o per interposta persona.

N.B. *La comunicazione non è dovuta nel caso in cui l'operazione è soggetta anche all'obbligo di autorizzazione (cfr. sez. I). In tali casi, la comunicazione si intende effettuata attraverso la domanda di autorizzazione.*

Per il calcolo della percentuale non si tiene conto – né al numeratore né al denominatore – delle azioni prive del diritto di voto (azioni di risparmio); occorre invece tener conto delle azioni privilegiate che danno diritto al voto in assemblea straordinaria.

Si adottano le seguenti modalità di calcolo:

— *al numeratore* si considerano: a) le azioni in proprietà e quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto; b) le azioni per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto, come nel caso di usufrutto, pegno, ecc.;

— *al denominatore* si considerano tutte le azioni con diritto di voto rappresentanti il capitale.

---

(16) Per gli enti creditizi pubblici, la disciplina si applica con riferimento alle quote di partecipazione acquisite in tali enti.

(17) Si rammenta che le soglie rilevanti sono le seguenti:
soglie autorizzative 5%, 10%, 15%, 20%, 33%, 50%;
soglie per le comunicazioni 25%, 40%, 45%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95% e 100%.

(18) Per la nozione di controllo si applica il disposto dell'art. 27, comma 2, della "legge" (il testo dell'articolo è riportato nella Sez. I, sub nota 4).

Separazione tra proprietà e diritto di voto

Per le operazioni che comportano la separazione tra proprietà delle azioni ed esercizio del diritto di voto, sono tenuti ad effettuare la comunicazione sia il soggetto che ha la titolarità delle azioni sia quello cui è trasferito o spetta il diritto di voto sulle azioni medesime (usufruttuario, creditore pignoratizio).

Nel caso di azioni che sono oggetto di contratto di riporto l'obbligo di comunicazione fa capo sia al riportato sia al riportatore, semprechè siano superate le soglie partecipative di rilevanza.

Partecipazioni indirette

Allorché la partecipazione è acquisita indirettamente, la comunicazione è effettuata dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa e da quello che detiene direttamente le azioni del capitale della banca, sempreché si determini il superamento delle soglie di rilevanza.

Non sono sottoposte a comunicazione le modificazioni riguardanti le partecipazioni detenute dai soggetti componenti la catena partecipativa.

La comunicazione è invece richiesta nei soli casi in cui si verifichi il superamento delle soglie autorizzative in capo ai soggetti interposti nella catena partecipativa.

Soggetti esenti

Non sono tenuti all'obbligo di comunicazione:

— il Ministero del tesoro per le partecipazioni detenute indirettamente,

— i soggetti che controllano:

a) le società di gestione di fondi comuni di investimento per le azioni detenute in portafoglio dai fondi stessi;

b) le SICAV e le società che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma per le partecipazioni da queste detenute (19),

c) le banche nazionali o le società finanziarie capogruppo di gruppi creditizi iscritti all'Albo di cui all'art. 28 del d lgs. 356/90 per le partecipazioni acquisite dalle banche o le società capogruppo in altre banche. In tal caso la comunicazione è presentata esclusivamente dalla banca o dalla società finanziaria capogruppo che ha effettuato l'operazione.

2. Termini e modalità per le comunicazioni

2.1 *Termini*

La comunicazione è effettuata entro il termine di trenta giorni dal perfezionamento dell'operazione che ha determinato la variazione.

In tutti i casi di variazione del capitale l'eventuale obbligo di comunicazione decorre dal momento in cui l'operazione sul capitale si è conclusa. Tale termine coincide per le società per azioni con l'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione dell'avvenuta variazione.

2.2 *Modalità*

Modello 287

La comunicazione è effettuata mediante il modello 287 (20) allegato alle

(19) Restano ovviamente fermi gli obblighi di comunicazione previsti dalle leggi speciali per la partecipazione nel capitale di tali società.

(20) Il modello può essere richiesto anche presso l'Associazione Bancaria Italiana. I soggetti interessati possono comunque produrre la comunicazione utilizzando copie fotostatiche del modello.

presenti Istruzioni

Le modalità di compilazione del modello 287 sono riportate in dettaglio nelle istruzioni ad esso allegate.

Partecipazioni in banche quotate in borsa

Il modello è utilizzato anche per le partecipazioni in banche quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto. Per i partecipanti di tali banche restano fermi gli obblighi di comunicazione alla CONSOB prescritti dall'art. 5, sub art 1, della legge n. 216 del 7 6 74 e successive modificazioni e integrazioni

Banche e società capogruppo

Il modello 287 è utilizzato anche dalle banche e dalle società capogruppo di gruppi creditizi per le partecipazioni detenute in altre banche.

Partecipazioni indirette

In caso di partecipazione indiretta, per il tramite di uno o più soggetti interposti, viene consentito l'invio di un unico mod. 287 da parte del soggetto posto al vertice della catena partecipativa. In tal caso, il modello deve essere sottoscritto anche dal soggetto che detiene direttamente le azioni della banca (se la partecipazione in capo a tale soggetto comporti il superamento delle soglie rilevanti per le comunicazioni). Vanno comunque indicati gli eventuali ulteriori soggetti interposti tra il dichiarante al vertice della catena partecipativa e il soggetto diretto titolare delle azioni della banca (21)

Azioni in comunione

Nei casi di comunione pro-indiviso di partecipazioni, la comunicazione può essere effettuata da un rappresentante comune, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2347 del codice civile Nell'ipotesi in cui, oltre alla quota detenuta in comproprietà con altri, il soggetto possieda, anche indirettamente, altre azioni, il medesimo è tenuto a effettuare un'autonoma comunicazione con riferimento a tali altre azioni.

Esso va inviato in duplice copia alla Filiale della Banca d'Italia nel cui ambito territoriale ha sede legale la banca partecipata (ovvero è insediata la sede centrale nei casi in cui quest'ultima non coesista con la sede legale). Copia del modello è trasmessa alla banca cui si riferisce la partecipazione.

3. Comunicazioni riguardanti i patti di sindacato

Ai sensi dell'art. 27, comma 2, della "legge", "... Ogni accordo che regola l'esercizio del voto in un ente creditizio ovvero in una società che lo controlla deve essere comunicato dai partecipanti alla Banca d'Italia entro 5 giorni dalla data di stipulazione "

Per semplificare gli adempimenti a carico dei singoli partecipanti al sindacato di voto, può essere prodotta un'unica comunicazione da parte del soggetto a ciò delegato dagli altri aderenti al patto

(21) In alternativa, resta ovviamente ferma la facoltà di ciascun soggetto interessato di procedere in via autonoma all'inoltro del modello

SEZIONE III

ADEMPIMENTI DELLE BANCHE

E opportuno che le banche provvedano a una costante opera di sensibilizzazione dei soggetti tenuti agli adempimenti connessi alla partecipazione al capitale, in ordine alle modalità e ai termini delle domande di autorizzazione e delle comunicazioni e alle sanzioni previste per le diverse ipotesi di violazione delle norme.

Le banche forniscono ogni utile informazione ai soggetti interessati; ciò in particolare in occasione di complesse operazioni quali quelle di aumento del capitale. Esse provvedono a pubblicizzare in forma idonea, anche a mezzo stampa, l'avvenuta variazione del numero delle azioni che compongono il proprio capitale.

Si invitano le banche a fornire agli interessati i modelli già stampati nella parte del "quadro B" riguardante i dati delle banche stesse.

Verifica in sede assembleare

L'art. 29, comma 1, della "legge" e l'art. 9 della legge 281/85 prevedono rispettivamente che in assenza dell'autorizzazione e nel caso di omissione della comunicazione "il diritto di voto inerente alle azioni non può essere esercitato."

Spetta al presidente dell'assemblea, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, risultino possedere partecipazioni che comportino obblighi di autorizzazione o di comunicazione.

Verbali assembleari

Al fine di agevolare le verifiche della Banca d'Italia, dai verbali assembleari deve risultare:

a) la dichiarazione del presidente che ai partecipanti all'assemblea è stato richiesto di far presente eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi della disciplina vigente;

b) la menzione dei riscontri effettuati sulla base delle informazioni disponibili per l'ammissione al voto;

c) l'indicazione (22) per le singole delibere:

— dei nominativi partecipanti all'assemblea, anche tramite soggetti delegati, e delle relative partecipazioni;

— dei voti favorevoli, contrari, nulli e astenuti, con la specificazione dei nominativi che abbiano espresso voto contrario o che si siano astenuti, eccezion fatta ovviamente per le votazioni assunte, ai sensi di statuto, a scrutinio segreto.

La Banca d'Italia si riserva di richiedere ulteriori specifiche informazioni caso per caso; in relazione a ciò le banche conservano per ogni delibera la documentazione inerente alle modalità di formazione della volontà assembleare.

Esclusione dall'esercizio del diritto di voto

In assenza dell'autorizzazione o nel caso in cui sia stata omessa la comunicazione, l'esclusione dall'esercizio del diritto di voto riguarda le azioni comunque possedute in eccedenza ai limiti fissati nella normativa. In particolare il soggetto che non abbia mai ricevuto l'autorizzazione potrà esercitare i diritti di voto fino al limite del 5% del capitale della banca partecipata. I soggetti già autorizzati a

(22) Tali informazioni possono risultare, se ritenuto più agevole, anche da apposita comunicazione del presidente da trasmettere contestualmente al verbale.

detenere partecipazioni potranno esercitare il diritto di voto per le azioni autorizzate e per quelle detenibili senza ulteriore richiesta di autorizzazione o comunicazione (23).

Con specifico riguardo alle comunicazioni, il divieto di esercizio del voto riguarda le comunicazioni omesse alla data di svolgimento dell'assemblea, non anche quelle che alla stessa data risultino effettuate in ritardo. I soggetti per i quali il termine per eseguire la comunicazione scada oltre la data fissata per l'assemblea vanno invitati ad effettuare la comunicazione prima di tale data.

---

(23) È ad es. il caso di un soggetto che, autorizzato a possedere una partecipazione del 7%, incrementi la medesima sino al 14%. Il soggetto che non richieda l'autorizzazione (necessaria in quanto l'operazione comporta il superamento della soglia del 10%), può esercitare solo i diritti di voto corrispondenti alla partecipazione del 10%.

PARTECIPANTI AL CAPITALE DELLE BANCHE

Mod. 287

Alla BANCA D'ITALIA Filiale di ____________

Alla Banca ____________

Riservato alla BANCA D'ITALIA		
Filiale	Data G G M M A A	Numero

Protocollo Banca d'Italia

DICHIARANTE — quadro A

Se persona fisica

cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita G G M M A A

codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone

denominazione sociale

eventuale sigla sociale

specie

codice fiscale

comune sede legale o residenza — via — sigla provincia — stato

Causale della dichiarazione — Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione G G M M A A

BANCA PARTECIPATA — quadro B

denominazione — codice ABI

capitale sociale n. azioni con diritto di voto — valore nominale unitario

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE — quadro C

N. azioni possedute — N. azioni possedute per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto — N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

titolo del possesso

1 proprietà

2 riportato

3 riportatore

4 pegno

5 usufrutto

6 deposito o altro

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA — quadro D

N. azioni possedute — N. azioni per le quali le società controllate, fiduciarie le interposte persone sono private del diritto di voto — N. azioni con diritto di voto in capo a società controllate, fiduciarie e interposte persone

titolo del possesso

1 proprietà

2 riportato

3 riportatore

4 pegno

5 usufrutto

6 deposito o altro

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI O DA SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE — quadro E

N. azioni possedute — N. azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto — N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

N. fiduciantі 1, 2 — % 1, 2

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

RIEPILOGO

N. azioni totali possedute — % rispetto al capitale sociale sottoscritto con diritto di voto

N. azioni con diritto di voto possedute — % rispetto al capitale sociale sottoscritto con diritto di voto

N. azioni in sindacato di voto — % rispetto al capitale sociale sottoscritto con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

Azioni possedute alla data del precedente mod. 287 (rapporto percentuale) — % rispetto al capitale sociale sottoscritto con diritto di voto

di cui con diritto di voto (rapporto percentuale) — % rispetto al capitale sociale sottoscritto con diritto di voto

Eventuali osservazioni ____________

firma del dichiarante o del legale rappresentante ____________

data della dichiarazione ____________ indirizzo ____________ CAP ____________

COPIA PER LA BANCA D'ITALIA

Distinta delle società controllate, fiduciarie e delle interposte persone per il tramite delle quali sono possedute le azioni (solo se è stato riempito il quadro D)

Riservato alla BANCA D'ITALIA — Filiale — Data (G G M M A A) — Numero

Mod. 287

Foglio n.

SOCIETÀ CONTROLLATA, FIDUCIARIA O INTERPOSTA PERSONA TITOLARE DELLE AZIONI

quadro F

Se persona fisica
cognome
nome
luogo di nascita
data di nascita (G G M M A A)
codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone
denominazione sociale
specie
codice fiscale

firma del legale rappresentante

comune sede legale o residenza
via
sigla provincia — stato

rapporto con il soggetto dichiarante:
- fiduciario — A
- di controllo:
  - B — diretto tramite il ... , ... % del capitale con diritto di voto
  - C — ed indiretto tramite il ... , ... %
  - D — tramite patto di sindacato
  - E — tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altre ipotesi

N. azioni possedute

titolo del possesso
- proprietà 1
- riportato 2
- riportatore 3
- pegno 4
- usufrutto 5
- deposito 6

N. azioni possedute per le quali il soggetto è privato del diritto di voto (1, 2, 3)

N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

SOGGETTI INTERPOSTI TRA IL DICHIARANTE ED IL SOGGETTO TITOLARE DELLE AZIONI

Avvertenza: da riempire solo nel caso in cui tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni con diritto di voto intercorrano rapporti di controllo indiretto o comunque tramite altri soggetti

Quadro F1

Se persona giuridica o società di persone
denominazione sociale
sede legale
specie
codice fiscale

rapporto con il soggetto dichiarante (o con il soggetto di cui al quadro della pagina precedente):
- fiduciario — A
- di controllo:
  - B — diretto tramite il ... , ... % del capitale con diritto di voto
  - C — ed indiretto tramite il ... , ... %
  - D — tramite patto di sindacato
  - E — *tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza* degli amministratori o altre ipotesi

Quadro F2

Se persona giuridica o società di persone
denominazione sociale
sede legale
specie
codice fiscale

rapporto con il soggetto dichiarante (o con il soggetto di cui al quadro della pagina precedente):
- fiduciario — A
- di controllo:
  - B — diretto tramite il ... , ... % del capitale con diritto di voto
  - C — ed indiretto tramite il ... , ... %
  - D — tramite patto di sindacato
  - E — *tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza* degli amministratori o altre ipotesi

Quadro F3

Se persona giuridica o società di persone
denominazione sociale
sede legale
specie
codice fiscale

rapporto con il soggetto dichiarante (o con il soggetto di cui al quadro della pagina precedente):
- fiduciario — A
- di controllo:
  - B — diretto tramite il ... , ... % del capitale con diritto di voto
  - C — ed indiretto tramite il ... , ... %
  - D — tramite patto di sindacato
  - E — *tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza* degli amministratori o altre ipotesi

Quadro F4

Se persona giuridica o società di persone
denominazione sociale
sede legale
specie
codice fiscale

rapporto con il soggetto dichiarante (o con il soggetto di cui al quadro della pagina precedente):
- fiduciario — A
- di controllo:
  - B — diretto tramite il ... , ... % del capitale con diritto di voto
  - C — ed indiretto tramite il ... , ... %
  - D — tramite patto di sindacato
  - E — *tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza* degli amministratori o altre ipotesi

Quadro F5

Se persona giuridica o società di persone
denominazione sociale
sede legale
specie
codice fiscale

rapporto con il soggetto dichiarante (o con il soggetto di cui al quadro della pagina precedente):
- fiduciario — A
- di controllo:
  - B — diretto tramite il ... , ... % del capitale con diritto di voto
  - C — ed indiretto tramite il ... , ... %
  - D — tramite patto di sindacato
  - E — *tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza* degli amministratori o altre ipotesi

COPIA PER LA BANCA D'ITALIA

PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DELLE BANCHE

Istruzioni per la compilazione del mod. 287

Sono tenuti alla compilazione del modello:

- le persone fisiche;
- le persone giuridiche, le società di persone e gli enti di diversa natura;
- le società fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi e le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare.

In caso di partecipazione indiretta, per il tramite di uno o più soggetti interposti, l'obbligo di autorizzazione o di comunicazione è assolto dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa e da quello che possiede direttamente le azioni del capitale della banca, semprechè la partecipazione in capo a tali soggetti comporti il superamento delle soglie di rilevanza

E consentito l'invio di un unico modello da parte del soggetto posto al vertice della catena partecipativa In tal caso, il modello deve essere sottoscritto anche dal soggetto che detiene o intende detenere direttamente le azioni della banca (cfr successivo quadro F) qualora quest'ultimo possieda una partecipazione superiore alle soglie di rilevanza. Vanno comunque indicati gli eventuali ulteriori soggetti interposti tra il dichiarante e il soggetto titolare delle azioni (quadri F1, F2, F3, ecc.).

In alternativa, resta ovviamente ferma la facoltà di ciascun soggetto interessato di procedere in via autonoma all'inoltro del modello.

Il modello va compilato:

A) ***per gli obblighi di autorizzazione***: partecipazioni che comportano il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 33%, 50%, ovvero che comportino il controllo della banca, indipendentemente dall'entità della partecipazione;

B) ***per gli obblighi di comunicazione.***

1 partecipazioni che comportano il superamento delle soglie del 25%, 40%, 45%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95% del capitale della banca o sono pari al 100%, semprechè sia stata autorizzata la partecipazione relativa alla soglia autorizzativa immediatamente inferiore,

2 riduzione della partecipazione al di sotto delle soglie indicate ai punti A) e B.1),

3 modifica della catena partecipativa dei soggetti interposti secondo le istruzioni ai quadri F1 e seguenti

N B La comunicazione non è dovuta nel caso in cui l'operazione è soggetta anche all'obbligo di autorizzazione. In tali casi, la comunicazione si intende effettuata attraverso la domanda di autorizzazione.

Per il calcolo della percentuale non si tiene conto - né al numeratore né al denominatore - delle azioni prive del diritto di voto (azioni di risparmio); occorre invece tener conto delle azioni privilegiate che danno diritto al voto in assemblea straordinaria

Si adottano le seguenti modalità di calcolo:

al numeratore si considerano: a) le azioni in proprietà e quelle oggetto di

contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto; b) le azioni per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto, come nel caso di usufrutto, pegno, ecc.;

- *al denominatore* si considerano tutte le azioni con diritto di voto rappresentanti il capitale, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni.

Per la determinazione dell'ammontare della partecipazione in banche costituite in forma di società cooperativa, si fa riferimento: al numeratore, al totale delle azioni che danno il diritto di partecipare alle assemblee, prescindendo dal numero dei voti che di fatto possono essere espressi in sede assembleare; al denominatore, al capitale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Nel caso di aumenti di capitale, dovrà farsi riferimento per la domanda di autorizzazione: al numeratore, al numero massimo di azioni che si intende sottoscrivere, cumulate con quelle eventualmente già possedute; al denominatore, all'ammontare complessivo delle azioni che rappresenteranno il capitale al termine dell'operazione di aumento (cfr. quadro B).

Quadro A: DICHIARANTE

Per le persone fisiche, vanno indicate le generalità e il codice fiscale del dichiarante.

Per le persone giuridiche, per le società di persone e gli enti di diversa natura, vanno indicate la ragione o denominazione sociale e l'eventuale sigla sociale. Va inoltre indicata la "specie", riempendo la relativa casella con uno dei seguenti codici:

specie

08 Società semplice

41 Soc. in acc. per azioni

42 Soc. in acc. semplice

43 Soc. in nome collettivo

51 Soc. per azioni

52 Soc. a r.l.

61 Soc. cooperativa a r.l.

62 Soc. cooperativa a r.ill.

14 Enti vari

74 Società e Enti non residenti

- *Causale della dichiarazione*: va indicato nell'apposito riquadro la causale della dichiarazione con riferimento alle seguenti ipotesi:

1 domanda di autorizzazione;

2 comunicazione di incremento;

3 comunicazione di decremento;

4 altre comunicazioni.

N.B.Qualunque sia la causale della dichiarazione, il modello va compilato in tutte le sue parti, indicando la situazione relativa sia al dichiarante sia agli altri soggetti di cui ai quadri F e seguenti.

- *Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione* va indicata esclusivamente con riferimento agli obblighi di comunicazione (causali 2, 3 e 4), specificando la data di perfezionamento dell'operazione secondo la relativa disciplina civilistica. Per le domande di autorizzazione, l'operazione si intende perfezionata entro 60 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, salvo diversa comunicazione dei soggetti interessati

Quadro B: BANCA PARTECIPATA

Vanno indicati negli appositi spazi·

- la denominazione della banca partecipata;
- il numero delle azioni rappresentanti il capitale quale risulta dall'atto costitutivo o dalle successive modificazioni, escluse le azioni di risparmio,
- il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Per le banche sotto forma di società cooperative, si fa riferimento al capitale dell'ultimo bilancio approvato.

I soggetti interessati possono rivolgersi alle banche cui si riferisce la partecipazione per richiedere ogni utile informazione circa l'ammontare e la composizione del capitale delle banche stesse. Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti alla Banca d'Italia.

Quadro C AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE

- *N azioni possedute*. il dichiarante indica il numero totale di azioni possedute, suddivise per il titolo del possesso (nel caso di domanda di autorizzazione si indica il numero totale delle azioni possedute al termine dell'operazione oggetto di autorizzazione)

  Per le azioni in proprietà o oggetto di contratto di riporto, il riquadro è compilato indipendentemente dalla circostanza che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto. Si rammenta che nel caso di azioni in usufrutto, pegno, ecc. non vanno indicate quelle azioni per le quali il soggetto non sia titolare del diritto di voto.

- *N. azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto*: questo riquadro è compilato solo dal proprietario che sia privato del diritto di voto ovvero per azioni oggetto di contratto di riporto. In esso è indicato il numero di azioni per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto.
- *N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante*: è indicato il numero complessivo di azioni per le quali il dichiarante sia titolare del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute/da acquisire e il totale delle azioni per le quali il soggetto dichiarante sia privato del diritto di voto.
- *Di cui con diritto di voto in assemblea ordinaria*: va indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche se il numero coincide con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

N.B. Nell'ipotesi in cui i diritti di voto inerenti alle azioni possedute direttamente dal dichiarante facciano capo ai soggetti del quadro D (società controllate, società fiduciarie o interposta persona), le relative azioni non vanno indicate nel quadro C (ad esempio nel caso di azioni in nuda proprietà che il dichiarante cede, con i relativi diritti di voto, in usufrutto ad una propria società controllata). Al fine

di evitare duplicazioni, tali azioni vanno indicate esclusivamente nel quadro D secondo le relative istruzioni.

Quadro D: AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETA CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA

- *N. azioni possedute*: il dichiarante indica il numero totale di azioni possedute per il tramite di società controllate (1), fiduciarie e di interposte persone, suddivise per il titolo del possesso (nel caso di domanda di autorizzazione si indica il numero totale delle azioni possedute al termine dell'operazione oggetto di autorizzazione)

  Per le azioni in proprietà o oggetto di contratto di riporto, il riquadro è compilato indipendentemente dalla circostanza che i soggetti interposti siano titolari o meno del diritto di voto. L'indicazione dei soggetti interposti va riportata nel quadro F secondo le relative istruzioni.

  Nelle altre ipotesi in cui le azioni facciano capo, a diverso titolo, a uno o più soggetti interposti (società controllate o fiduciarie o interposte persone), le stesse sono indicate secondo il titolo di possesso.

- *N. azioni per le quali le società controllate, fiduciarie e le interposte persone siano private del diritto di voto*: questo riquadro è compilato solo per le azioni possedute in proprietà ovvero per le azioni oggetto di contratto di riporto, per le quali i soggetti interposti siano privati del diritto di voto.

  N.B. Non vanno indicate in questo riquadro le azioni il cui voto spetti ad altra società controllata, fiduciaria o interposta persona.

- *N. azioni con diritto di voto in capo alle società controllate, fiduciarie e interposte persone*: è indicato il numero complessivo di azioni per le quali i soggetti interposti siano titolari del diritto di voto.

- *Di cui con diritto di voto in assemblea ordinaria*: va indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche se il numero coincide con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

N.B. Si rammenta che nell'ipotesi in cui i diritti di voto inerenti le azioni possedute dai soggetti di cui al quadro D (società controllate, società fiduciarie, interposte persone) facciano capo al soggetto dichiarante (quadro C), le relative azioni non vanno indicate nel quadro D (ad esempio nel caso di azioni in nuda proprietà che le società controllate cedono, con i relativi diritti di voto, in usufrutto al proprio controllante). Al fine di evitare duplicazioni, tali azioni vanno indicate esclusivamente nel quadro C secondo le relative istruzioni.

Quadro E: AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI O DA SOCIETA DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE

Il quadro va compilato dalle società fiduciarie che posseggono o che risulteranno intestatarie di azioni per conto terzi.

- *N. azioni possedute*: la società fiduciaria dichiarante indica il numero totale di azioni possedute per conto di altri soggetti (nel caso di domanda di autorizzazione si indica il numero totale delle azioni possedute al termine dell'operazione oggetto di autorizzazione).

---

(1) Ai fini della definizione di società controllata si fa riferimento al disposto dell'art. 27, comma 2, della legge n. 287/90 modificato dal decreto legislativo n. 481/92

- *N azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto* è indicato il numero di azioni per le quali il diritto di voto sia esercitato da soggetto diverso dalla società fiduciaria

- *N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante*: il numero di azioni deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute/da acquisire e il totale delle azioni per le quali la società fiduciaria sia privata del diritto di voto

- *Di cui con diritto di voto in assemblea ordinaria*: va indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche se il numero coincide con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro

- *N dei fiducianti*: va indicato il numero dei fiducianti come segue.
  - — caselle 1: va indicato il fiduciante con azioni in misura superiore al 50%, specificando nell'altra casella 1 la percentuale posseduta da tale soggetto;
  - — caselle 2 va indicato il numero dei fiducianti con partecipazioni superiori al 5% e fino al 50%, specificando nell'altra casella 2 la percentuale complessivamente posseduta da tali soggetti

Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti diversi dalle societa fiduciarie che posseggono o intendono acquisire azioni per conto terzi

Il quadro va altresì compilato dalle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare. Esse indicano l'ammontare complessivo delle azioni possedute/da acquisire dall'insieme dei propri fondi di investimento mobiliare.

RIEPILOGO

Va riportato il numero complessivo delle azioni possedute a qualsiasi titolo, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Nel caso di domanda di autorizzazione sono indicate le azioni da acquisire a qualsiasi titolo, cumulate con le azioni eventualmente già possedute anche in via indiretta.

Va inoltre indicato il rapporto percentuale sul numero delle azioni rappresentanti il capitale della banca.

N.B. Di tale percentuale deve tenersi conto al fine di verificare la sussistenza dell'obbligo di autorizzazione/comunicazione.

Nel caso di partecipazione ad un patto di sindacato di voto relativo al capitale della banca, va altresì indicato il numero delle azioni che sono/saranno vincolate nel patto (N.B. copia di ogni patto di sindacato di voto deve essere comunicato alla Banca d'Italia entro cinque giorni dalla data di stipulazione).

Il dichiarante che abbia in precedenza prodotto una domanda di autorizzazione/comunicazione attraverso il modello 287 indica infine la percentuale della partecipazione posseduta alla data di presentazione del precedente mod 287 (le informazioni richieste corrispondono ai dati indicati nella parte "RIEPILOGO" dell'ultimo modello 287).

Foglio allegato al mod. 287

DISTINTA DELLE SOCIETA CONTROLLATE, FIDUCIARIE E DELLE INTERPOSTE PERSONE (da compilare esclusivamente qualora sia stato riempito il quadro D)

Tali quadri riportano l'indicazione delle società controllate, fiduciarie e delle

persone interposte tramite le quali il dichiarante possiede o intende acquisire azioni di banche

Quadro F SOCIETA CONTROLLATA, FIDUCIARIA O INTERPOSTA PERSONA TITOLARE DELLE AZIONI

Nel caso in cui la partecipazione sia acquisita tramite una pluralità di soggetti, va riempito un altro foglio "Distinta delle società controllate, fiduciarie e delle interposte persone" per ciascuno dei soggetti che siano partecipanti diretti nel capitale della banca Vanno indicate le azioni possedute/da acquisire suddivise per titolo del possesso secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro D)

N B Il quadro F va sottoscritto dal soggetto che partecipa direttamente al capitale della banca qualora lo stesso abbia una partecipazione superiore alle soglie di rilevanza

- *Rapporto con il soggetto dichiarante*: va barrata una delle seguenti caselle:

casella A. se la società fiduciaria detiene/deterrà le azioni nella banca per conto del dichiarante,

casella B se la posizione di controllo è assicurata al dichiarante dalle azioni detenute in via diretta;

casella C: se la posizione di controllo è assicurata al dichiarante dalle azioni detenute in via indiretta tramite altri soggetti;

casella D: se il rapporto di controllo è assicurato da accordi con altri soci;

casella E: se il dichiarante ha il diritto di nominare e revocare la maggioranza degli amministratori e nelle altre situazioni di controllo.

Vanno indicati i rapporti partecipativi esistenti tra il dichiarante e la società controllata, specificando la percentuale di azioni possedute in via diretta e la percentuale delle azioni cumulativamente possedute in via indiretta tramite altri soggetti.

Quadri F1 e seguenti. SOGGETTI INTERPOSTI TRA IL DICHIARANTE ED IL TITOLARE DIRETTO DELLE AZIONI DELLA BANCA

Nel caso in cui la partecipazione sia detenuta in via indiretta, andranno indicati i soggetti interposti nella catena partecipativa tra il dichiarante e il soggetto che sia titolare delle azioni della banca.

Se tra il dichiarante e il titolare delle azioni si frappongono più società controllate è segnalata un'unica catena partecipativa tenendo conto della società che nell'ambito del gruppo detiene il maggior numero di azioni, ad esclusione del caso in cui il rapporto di controllo nella società interposta sia assicurato da una partecipazione in via diretta (in tal caso andrà indicato il soggetto controllante in via diretta).

N.B Va presentata una nuova domanda di autorizzazione/comunicazione solo quando si determini il superamento delle soglie di rilevanza in capo al soggetto posto al vertice della catena partecipativa o ai titolari diretti delle azioni nel capitale della banca.

Non vanno comunicate le modifiche riguardanti i soggetti interposti nella catena partecipativa, a meno che tali soggetti vengano a detenere partecipazioni che comportano il superamento delle soglie autorizzative.

Non vanno comunque segnalate le altre modifiche riguardanti i dati dei quadri F1 e seguenti, quali ad esempio:

- l'ammontare della partecipazione che il soggetto al vertice della catena partecipativa ha nel capitale della società interposta;
- il tipo di rapporto di controllo tra il soggetto al vertice della catena partecipativa e il soggetto interposto (ad es. passaggio da una situazione relativa alla casella D a quella relativa alla casella E).

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Allegato 1

DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE IL REQUISITO DI ONORABILITA (1)

Persone fisiche:

— certificato rilasciato dalla Prefettura (ai sensi dell'art.10 sexies della legge n 575/1965, così come introdotto dall'art.7 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e modificato dall'art.20 della legge 12 luglio 1991, n. 203) - in alternativa, atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva di atto notorio - da cui risulti l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui alla legge 27.12.1956, n. 1423 o alla legge 31.5.1965, n 575, così come successivamente modificate e integrate;

— certificato generale del casellario giudiziale e certificati dei carichi pendenti rilasciati dalla Procura della Repubblica presso il tribunale e presso la Pretura circondariale.

Soggetti diversi dalle persone fisiche:

— verbale del consiglio di amministrazione o organo equivalente da cui risulti effettuata la verifica del requisito in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società o ente da autorizzare.

(1) Per i soggetti esteri, si fa riferimento alla documentazione in uso nello Stato di appartenenza analoga a quella richiesta ai soggetti italiani.

Allegato 2

DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE IL PRINCIPIO DELLA "SANA E PRUDENTE GESTIONE" DELLA BANCA

A titolo esemplificativo si riportano di seguito i documenti probatori acquisibili:

a) *per le persone fisiche*:

— le attestazioni relative all'esercizio di attività professionali (ad es. iscrizione ad albi o ordini professionali), "curriculum vitae" e le certificazioni degli enti o società di provenienza;

— le attestazioni rilasciate da Autorità preposte alla vigilanza sugli enti o sulle società di provenienza;

b) *per le società o enti nazionali*:

— il bilancio anche consolidato dell'ultimo esercizio;

— le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale relative all'ultimo esercizio;

— la certificazione della società di revisione.

— le attestazioni professionali (ad es. iscrizione ad albi o ordini professionali) e i "curriculum vitae" per i membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e per il direttore generale;

c) *per le società estere*:

— la documentazione analoga a quella indicata sub b);

— le lettere di "good standing" o le altre attestazioni da parte delle Autorità di vigilanza del paese di origine.

Allegato 3

DOCUMENTAZIONE PER LE PARTECIPAZIONI SUPERIORI AL 15% O DI CONTROLLO DELLA BANCA

per le persone fisiche, esclusivamente se svolgono attività commerciale in forma individuale·

— certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;

— lo schema (allegato 4) riguardante l'attività imprenditoriale svolta; nello schema va precisato se l'attività di impresa sia esercitata in settori diversi da quelli creditizio e/o finanziario e prodotta la relativa documentazione (copia dell'atto costitutivo e del bilancio dell'ultimo esercizio);

— l'elenco delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, da riportare secondo le modalità di cui allo schema (allegato 4).

per le persone giuridiche o le società di persone

— l'elenco nominativo dei propri azionisti aventi partecipazioni superiori al 5%;

— una dichiarazione degli amministratori contenente l'indicazione dei soggetti controllanti, ai sensi dell'art. 27, comma 2, della l. 287/90;

— la natura commerciale dell'attività svolta; andrà prodotta la relativa documentazione (copia dell'atto costitutivo e del bilancio dell'ultimo esercizio), precisando se l'attività sia esercitata in settori diversi da quelli creditizio e/o finanziario;

— l'elenco delle partecipazioni eventualmente detenute direttamente o indirettamente, da riportare secondo le modalità indicate nell'all.4).

Allegato 4

Schema per la verifica della natura dell'attività di impresa svolta dal partecipante al capitale della banca

Dati al: ____________________ in $\frac{\text{milioni}}{\text{miliardi}}$ di lire

QUADRO I

SOGGETTO PARTECIPANTE AL CAPITALE DELLA BANCA (persona fisica, società o enti di diversa natura)	
TOTALE DELLE ATTIVITÀ (1) SVOLTE *DIRETTAMENTE* DI CUI:	A
ATTIVITÀ *DIVERSE* DA QUELLE BANCARIA, FINANZIARIA E ASSICURATIVA	A_1
$\frac{A_1}{A}$ = ____________ = %	

QUADRO II

SOCIETÀ CONTROLLATE ESERCENTI ATTIVITÀ *DIVERSA* DA QUELLA BANCARIA, FINANZIARIA E ASSICURATIVA (denominazione, forma giuridica e sede legale)	Codice attività (2)	ATTIVO (1)
DIRETTAMENTE.		
INDIRETTAMENTE: tramite		
INDIRETTAMENTE: tramite		
INDIRETTAMENTE: tramite		
	TOTALE	B

segue *Allegato 4*

Dati al: ______________ in milioni/miliardi di lire

segue QUADRO II

SOCIETÀ CONTROLLATE ESERCENTI ATTIVITÀ BANCARIA, FINANZIARIA E ASSICURATIVA (denominazione, forma giuridica e sede legale)	Codice attività (2)	ATTIVO (1)
DIRETTAMENTE		
______	☐☐	______
______	☐☐	______
______	☐☐	______
______	☐☐	______
______	☐☐	______
______	☐☐	______
______	☐☐	______
INDIRETTAMENTE:		
______	☐☐	______
tramite ______		
INDIRETTAMENTE:		
______	☐☐	______
tramite ______		
INDIRETTAMENTE:		
______	☐☐	______
tramite ______		
	TOTALE	C

$\frac{B}{A + B + C}$ = ______________ = %

Addì ______________ FIRMA DEL PARTECIPANTE

____

(1) Andrà riportato:
- per le banche e per le società finanziarie, l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo risultante dall'ultimo bilancio approvato, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate ed esclusi i conti d'ordine;
- per le compagnie di assicurazione, convenzionalmente, il valore dei premi incassati nell'ultimo esercizio moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;
- per le società industriali, convenzionalmente, il fatturato totale delll'ultimo esercizio, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.

(2) CODICI ATTIVITÀ

- 10 BANCHE
- 20 FINANZIARIE DI PARTECIPAZIONE
- 30 FINANZIARIE DI CREDITO - FACTORING
- 31 FINANZIARIE DI CREDITO - CREDITO AL CONSUMO
- 32 FINANZIARIE DI CREDITO - LEASING FINANZIARIO
- 33 FINANZIARIE DI CREDITO - ALTRE
- 40 FINANZIARIE MOBILIARI - SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE
- 41 FINANZIARIE MOBILIARI - SOCIETÀ DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI
- 42 FINANZIARIE MOBILIARI - SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE
- 50 SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
- 55 FINANZIARIE DI INCASSO E PAGAMENTO
- 60 ALTRE SOCIETÀ FINANZIARIE
- 70 IMPRESE DI ASSICURAZIONE - RAMO VITA
- 71 IMPRESE DI ASSICURAZIONE - RAMO DANNO
- 72 IMPRESE DI ASSICURAZIONE - MISTA
- 80 SOCIETÀ STRUMENTALI
- 90 IMPRESE NON FINANZIARIE

Allegato 5

PROTOCOLLO DI AUTONOMIA

Alla Banca d'Italia - Filiale di

Alla Banca partecipata

In relazione alla domanda di autorizzazione per l'acquisizione della partecipazione nel capitale della .... (banca partecipata), il dichiarante assume formale impegno a:

— non porre in essere, avvalendosi della propria partecipazione al capitale della banca, atti o comportamenti contrari alla gestione sana e prudente della banca partecipata nonchè all'interesse dei depositanti,

— non imporre alla banca partecipata, nell'ipotesi di instaurazione di rapporti contrattuali, condizioni sfavorevoli per la banca stessa,

— far conoscere tempestivamente alla Banca d'Italia ogni successivo fatto o atto che modifichi le informazioni rese nonchè ogni ulteriore circostanza significativa riguardante la propria partecipazione nella banca,

— aderire agli inviti che la Banca d'Italia rivolga agli azionisti rilevanti al fine di garantire una gestione sana e prudente della banca partecipata.

Il dichiarante attesta inoltre che le notizie fornite alla Banca d'Italia sono conformi a verità.

Luogo e data

Firma del dichiarante

93A4681

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Pubblicazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto. (Comunicazione n. 93006620 dell'11 agosto 1993).

Il comma 3 dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1992, n. 149, impone alla Consob, qualora non siano individuati uno o più azionisti di controllo di una società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto, di rendere noto, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti, l'ammontare delle partecipazioni di maggioranza relativa, rapportate al capitale rappresentato da azioni ordinarie.

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1992, la Commissione ha reso noto l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, relativamente a società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto, in cui fossero presenti soci di maggioranza relativa, ovvero soci che possedessero partecipazioni di controllo di fatto (la cui individuazione, quindi, non fosse immediata), nonché casi in cui più azionisti avessero aggregato o sindacato le quote possedute attraverso la stipula di accordi parasociali.

Con ulteriori successivi provvedimenti la Commissione ha poi modificato, ai sensi del comma 3 dell'art. 10, le soglie percetuali per quelle società in ordine alle quali si fosse verificato un fatto oggettivamente rilevante ed ha inserito quelle società che, per effetto di modificazioni nell'azionariato, hanno assunto rilevanza ai fini della pubblicazione.

Sempre in ossequio alla citata norma, la Commissione rende ora noto l'ammontare delle partecipazioni rilevanti, individuato seguendo i criteri già illustrati nella comunicazione n. 92005380, per quelle società che hanno approvato il bilancio annuale nel corso del mese di giugno 1993 — ed in ordine alle quali la Commissione ha già ricevuto il relativo verbale assembleare alla data del 21 luglio 1993 — ovvero per le quali si sia verificato un fatto oggettivamente rilevante.

ALLEGATO *A*

ELENCO DELLE SOCIETÀ PER LE QUALI SI RENDE NOTO L'AMMONTARE DELLA PARTECIPAZIONE DI MAGGIORANZA RELATIVA NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA.

Società con azioni quotate in borsa:

Industrie Secco S.p.a., 15%, Luciano Gusmeroli;

Industrie Zignago S.p.a., 13,05%, Pietro Marzotto;

Marzotto S p.a , 14,79%, Pietro Marzotto.

ALLEGATO *B*

ELENCO DELLE SOCIETÀ PER LE QUALI SI RENDE NOTO L'AMMONTARE DELLA PARTECIPAZIONE CHE CONSENTE DI ESERCITARE UN'INFLUENZA DOMINANTE NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA.

Società con azioni quotate in borsa:

S M I S.p.a., 47,59%, GIM S.p.a.;

Eliolona S.p.a. (*), 48,61%, Nord Milano Finanziaria S.p.a.;

Filippo Fochi S p.a., 49,46%, S.F. - Società Finanziaria e di Partecipazioni S.r.l.;

Fondiaria S.p.a , 42,37%, SEPAD S.A. tramite la controllata Gaic S.p.a.

Società con azioni ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto:

FEM partecipazioni S.p.a., 33,78%, Fermafin S.r.l.

(*) La società, nel corso dell'assemblea straordinaria tenutasi in data 28 giugno 1993, ha deliberato la variazione della denominazione sociale in Texmantova S.p a.

ALLEGATO *C*

ELENCO DELLE SOCIETÀ PER LE QUALI SI RENDE NOTO L'AMMONTARE DELLA PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO DETENUTA DA UN UNICO AZIONISTA TRAMITE UN ACCORDO PARASOCIALE

Società con azioni quotate in borsa

Olivetti S.p.a., 31,37%, Carlo De Benedetti.

ALLEGATO *D*

ELENCO DELLE SOCIETÀ PER LE QUALI SI RENDE NOTO L'AMMONTARE DELLE PARTECIPAZIONI SINDACATE O AGGREGATE DA PIÙ AZIONISTI AL FINE DI DARE UNICITÀ DI INDIRIZZO ALLA GESTIONE SOCIALE.

Società con azioni quotate in borsa:

Ausiliare S.p.a., 89,60%;

Cartiere Burgo S p a., 44,27%

93A4645

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Autorizzazione ad accettare una donazione disposta a favore dell'Università

Con decreto del prefetto della provincia di Padova 29 giugno 1993, prot. n. 1786/93 - sett. II, l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare in donazione dalla ditta Tecnologic S c.r.l. e Apple Computer S.p.a., le seguenti apparecchiature del valore complessivo di L. 12.000.000:

un personal computer Macintosh IIfx;

un lettore di CD-Rom.

93A4646

REGIONE SARDEGNA

Integrazione al decreto dell'assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica 16 novembre 1992, n. 273/U, in materia di norme tecniche di attuazione della legge urbanistica.

L'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, con proprio decreto 26 febbraio 1993, n. 132/U, ha integrato il decreto n 273/U del 16 novembre 1992 con i seguenti atti

Norme tecniche di attuazione.

tav. n. 1 - scala 1/100.000 - direttrici dello schema territoriale previsto dal piano regolatore del consorzio;

tav n. 2 - scala 1/25.000 - corografia generale,

tav. n. 3 - scala 1/10 000 zonizzazione - agglomerati di Macchiareddu, settore Nord ed Elmas;

tav. n. 4 - scala 1/10.000 - zonizzazione - agglomerati di Macchiareddu (settore Sud);

tav. n. 4a - scala 1/10.000 - zonizzazione - localizzazione osservazioni;

tav. n. 5 - scala 1/10.000 - zonizzazione - agglomerato di Sarroch,

tav. n. 6 - scala 1/2.000 - zonizzazione - agglomerato di Elmas

93A4682

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.*

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali, modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 1° febbraio 1993).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del provvedimento n MI 27 1993 del 28 gennaio 1993, riguardante la specialità medicinale «Lomudal», alla pag 37, seconda colonna, ove è indicato il titolare A I C in luogo di «*Fisons - S p a*, Roma», leggasi «*Fisons Italchimici - S p a*, Roma», il paragrafo riguardante le indicazioni terapeutiche deve intendersi sostituito dal seguente

«Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono

per le capsule prevenzione delle recidive degli accessi di asma bronchiale Profilassi di manifestazioni di rinite allergica stagionale o perenne,
per l'aerosol prevenzione delle recidive degli accessi di asma bronchiale»

93A4704

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	**L. 345.000**
- semestrale	**L. 188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	**L. 63.000**
- semestrale	**L. 44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	**L. 193.000**
- semestrale	**L. 105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	**L. 63.000**
- semestrale	**L. 44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	**L. 193.000**
- semestrale	**L. 105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	**L. 664.000**
- semestrale	**L. 366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 325.000**
Abbonamento semestrale	**L. 198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189